

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

BCUBE S.P.A.

Via Luigi Bonzano Cavaliere del Lavoro n. 4,

Casale Monferrato (AL)

P.Iva 01700360157

STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI E CONTROLLO DELL’EMISSIONE		
REVISIONE / DATA	DESCRIZIONE	
9 – 12.03.2024	Aggiornamento normativo	
10 – 12.09.2025	Aggiornamento normativo (la Legge 6 del 2024 ha modificato l’articolo 25-<i>septiesdecies</i> D.lgs. 231/2001; il D.L. 19/2024 ha modificato l’art. 512 <i>bis</i> c.p., introdotto dalla L. 137/2023; Il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, ha modificato l'articolo 10-<i>quater</i> del D.Lgs. 74/2000; Il D.L. 92/2024 ha rubricato l’art. 25 D.Lgs. 231/2001 introducendo la nuova fattispecie <i>ex art.</i> 314-<i>bis</i> c.p.; Legge 114/2024 ha riscritto la fattispecie di cui all’art. 346-bis c.p. e abrogato il reato di cui all’art. 323 “abuso di ufficio”; Introduzione del nuovo sistema in materia doganale con modifica del trattamento sanzionatorio in tema di contrabbando con il D.Lgs. 141/2024; Modifica della L. 633/1941 (legge sul diritto d’autore) e introduzione della nuova fattispecie di cui all’art. 174-<i>sexies</i> con L. 143/2024; La Legge 166/2024 ha modificato la disciplina in materia di diritto d’autore e quella sanzionatoria del D.lgs. 231/2001; D.L. 145/2024, convertito con L. 187/2024, ha modificato l’art. 22 comma 12-<i>bis</i> lett. c) del D.Lgs. 286/1998; Il D.Lgs. 129/2024 ha previsto l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114, con la previsione della responsabilità dell’Ente in caso di condotte riconducibili all’art. 89, 90 e 91 regolamento (UE) 2023/1114; L. 80/2025 ha modificato l’art. 25-<i>quater</i> D.lgs. 231/2001 con l’introduzione dell’art. 270 <i>quinquies</i>.3 c.p.; D.lgs. 81/2025 ha modificato l’art. 88 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024; L. 82/2025 ha introdotto l’art. 25-<i>undecies</i> (“Delitti contro gli animali”) nel catalogo 231; D.L. n. 116/2025 ha modificato l’art. 25 <i>undecies</i> del Decreto 231 (Reati Ambientali).	
CONTROLLO DELLE REVISIONI	CONTROLLO DELL’EMISSIONE	
DOC: MOG231	Redazione	Consulente esterno
REV.: 10	Verifica	Amministratore Delegato
DATA: 12.09.2025	Approvazione	Organo Amministrativo

INDICE

SEZIONE PRIMA.....	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	4
1.1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti	4
1.2. I reati previsti dal Decreto	4
1.3. I reati commessi all'estero	20
1.4. Le sanzioni comminate dal Decreto	20
1.5. Condizione Esimente della Responsabilità Amministrativa	21
1.6. Le "Linee Guida" di Confindustria	22
1.7. Le "Linee Guida" di FISE Assoambiente in materia di reati contro l'ambiente	24
SEZIONE SECONDA	24
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BCUBE S.P.A.	24
2.1. Finalità del Modello	24
2.2. Destinatari	26
2.3. Elementi fondamentali del modello	26
2.4. Codice Etico e Modello	27
2.5. Presupposti del Modello	27
2.6. Individuazione delle attività "a rischio" e definizione dei protocolli	29
2.7. Principi di controllo	34
2.8. Regole comportamentali di carattere generale e speciale	34
SEZIONE TERZA	76
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	76
3.1. Premessa	76
3.2. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza	79
3.3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza	80
3.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e altri canali di segnalazione ex art. 6 comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001 - D.Lgs. 24/2023 (Decreto Whistleblowing)	80
SEZIONE QUARTA	82
4. SISTEMA SANZIONATORIO	82
4.1. Destinatari e Apparato Sanzionatorio e/o Risolutivo	82
5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	86
6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	87
7. VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO	88

SEZIONE PRIMA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito anche il “D. Lgs. 231/2001”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le garanzie proprie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “**soggetti apicali**”)¹, ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “**sottoposti**”)².

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati di cui al successivo paragrafo, da parte dei soggetti espressamente individuati dal decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver a dottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

L’ente non risponde, in ogni caso, se i soggetti che hanno commesso l’atto illecito hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e da leggi speciali ad integrazione dello stesso, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

¹A titolo esemplificativo, si considerano rientranti nella categoria dei soggetti apicali, il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli Amministratori, i Direttori Generali, i Direttori di Stabilimento, il Direttore di una filiale o di una divisione, e i dirigenti e i procuratori della Società nonché l’amministratore di fatto o il socio unico che abbia la gestione dell’ente.

² Si considerano “sottoposti” tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l’ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con l’ente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento tirocinio estivo di orientamento), nonché i prestatori di lavoro occasionale.

A norma dell'articolo 24 del Decreto («*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*»), rilevano:

- art. 316 *bis* c.p.: Malversazione di erogazioni pubbliche;
- art. 316 *ter* c.p.: Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- art. 353 c.p.: Turbata libertà degli incanti;
- art. 353 *bis* c.p.: Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture;
- art. 2 Legge 898/1986: Frode al Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia;
- art. 640 comma 2, n. 1, c.p.: Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico;
- art. 640 *bis* c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640 *ter* c.p.: Frode informatica.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto, rubricato «*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*», rilevano:

- art. 317 c.p.: Concussione;
- art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319 *bis* c.p.: Circostanze aggravanti;
- art. 319 *ter* c.p.: Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319 *quater* c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 c.p.: Pene per il corruttore;
- art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione;
- art. 322 *bis* c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- art. 346-bis c.p.: Traffico di influenze illecite;
- art. 314 comma 1 c.p.: Peculato;
- art. 314 *bis* c.p.: Indebita destinazione di denaro o cose mobili
- art. 316 c.p.: Peculato mediante profitto dell'errore altrui;

Reati di criminalità informatica introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24 *bis*)

In base all'articolo 24 *bis* del Decreto rilevano:

- Le falsità:
 - art. 491 *bis* c.p.: Documenti informatici;
- Delitti contro l'inviolabilità del domicilio:
 - art. 615 *ter* c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
 - art. 615 *quater* c.p.: Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici a telematici;
- Delitti contro l'inviolabilità dei segreti:
 - art. 617 *quater* c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

- art. 617 *quiquies* c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni.
- Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone:
 - art. 629, comma 3, c.p.: Estorsione (informatica);
 - art. 635 *bis* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
 - art. 635 *ter* c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico;
 - art. 635 *quater* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
 - art. 635-*quater*.1 c.p.: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
 - art. 635 *quiquies* c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.
- Delitti contro il patrimonio mediante frode:
 - art. 640 *quiquies* c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
- Delitti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica:
 - delitti di cui all'articolo 1 comma 11 del D.L. 21 settembre 2019, n. 105.

Reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*)

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, ha disposto l'inserimento dell'art. 24 *ter* nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i Reati Presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta.

Infatti, l'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto a carattere transfrontaliero.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nell'art. 24 *ter* del Decreto, viene applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto.

I reati rilevanti sono:

- Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere: associazione per delinquere anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, (art 416 c.p., sesto comma);
- Art. 416 *bis* c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- Art. 416 *ter* c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione;
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo³ (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

³ Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciafazzo, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca

Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis):

L'art. 25 *bis* del Decreto prende in considerazione i reati dei Capi I e II del Titolo VII del libro II del Codice Penale, ovvero alcuni dei delitti contro la fede pubblica.

I reati rilevanti sono:

- Art. 453 c.p.: Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- Art. 454 c.p.: Alterazione di monete;
- Art. 455 c.p.: Spedita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Delitti contro l'industria ed il commercio introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis 1)

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 introducendo nel Decreto l'art. 25 *bis*.1 ha compiuto un espresso richiamo al titolo VIII, capo II, del codice penale che prevede:

- Art. 513 c.p.: turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513 bis c.p.: illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Art. 514 c.p.: frodi contro le industrie nazionali;
- Art. 515 c.p.: frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 516 c.p.: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517 c.p.: vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Art. 517 ter c.p.: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- Art. 517 quater c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari.

Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 ter) e dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69

I reati societari possono distinguersi in tre categorie:

Le falsità:

- artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c.: False comunicazioni sociali

ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

- art. 54 del Decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023: False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare
- art. 2624, commi 1 e 2, c.c.⁴: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio:

- art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante
- art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio ai creditori
- art. 2629 bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati, come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e come modificato dal D.Lgs. 14 aprile 2017 n. 38 (lotta alla corruzione nel settore privato); con la legge 9 gennaio 2019 n. 3 che ha modificato l'art. 2635 cod. civ il reato diventa procedibile d'ufficio;
- art. 2635-bis co. 1 c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati; con la legge 9 gennaio 2019 n. 3 che ha modificato l'art. 2635 bis il reato diventa procedibile d'ufficio;

Altri illeciti:

- art. 2625 c.c.: Impedito controllo
- art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c.: Aggiotaggio
- art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater)

L'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*" ha inserito nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *quater*, a norma del quale l'ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse e/o a suo vantaggio, di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

I reati rilevanti sono:

- art. 270 c.p.: Associazioni sovversive;
- art. 270-bis c.p.: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- art. 270-ter c.p.: Assistenza agli associati;
- art. 270-quater c.p.: Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270-quater.1 c.p.: Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;
- art. 270-quinques c.p.: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270-quinques.1 c.p.: Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 270-quinques.2 c.p.: Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
- art. 270-sexies c.p.: Condotte con finalità di terrorismo;

⁴ Il reato ex art. 2624 c.c. è stato abrogato dall' art.37 D.Lg n..39 del 27.01.2010.

- art. 280 c.p.: Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- art. 280-bis c.p.: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Art. 280-ter c.p.: Atti di terrorismo nucleare;
- art. 283 c.p.: Attentato contro la costituzione dello Stato;
- art. 284 c.p.: Insurrezione armata contro i poteri dello Stato;
- art. 289-bis c.p.: Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- Art. 302 c.p.: Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi I e II;
- Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo;
- Art. 305 c.p.: Cospirazione politica mediante associazione;
- Art. 306 c.p.: Banda armata: Formazione e partecipazione;
- Art. 307 c.p.: Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;
- art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25 quater 1)

I reati rilevanti sono:

- art. 583-bis c.p.: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Reati contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003, modificati con la Legge 38/2006 e la Legge 199/2016 (art. 25 quinquies)

L'articolo 25 quinquies del Decreto, rubricato "Delitti contro la personalità individuale", richiama i seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600 bis c.p.: Prostituzione minorile;
- art. 600 ter c.p.: Pornografia minorile;
- art. 600 quater c.p.: Detenzione di materiale pornografico;
- art. 600 quater.1 c.p.: Pornografia virtuale;
- art. 600 quinquies c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 c.p.: Tratta di persone;
- art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603-bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609⁵ - undecies c.p.: Adescamento di minorenni.

Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 sexies)

La Legge comunitaria 18 aprile 2005 n. 62 n. 62/2005, recependo la Direttiva 2003/6/CE, ha introdotto nel Testo Unico della Finanza (d'ora in poi TUF) il Titolo I bis sull'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e contestualmente ha inserito nel Decreto l'articolo 25 sexies, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa delle Società in caso di violazione delle norme poste a tutela del mercato.

I reati rilevanti a tal fine sono:

⁵ Reato introdotto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

- art. 184 D. Lgs. 58/1998: Abuso di informazioni privilegiate;
- art. 185 D. Lgs. 58/1998: Manipolazione del mercato.

Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006

- art.416 c.p.: Associazione per delinquere;
- art.416 bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- D.P.R. 43/1973, art.291 quater: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- D.P.R. 309/1990, art.74: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- D.Lgs. 286/1998 art. 12: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- art. 377 bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- art. 378 c.p.: Favoreggiamento personale.

Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)

L'articolo 25 *septies* del Decreto, rubricato «*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*» è stato introdotto dalla legge del 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La Legge n. 123/07 ha introdotto, tra i reati che possono far sorgere la responsabilità in capo all'ente, l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Si evidenzia che i reati citati hanno natura colposa, a differenza di tutti gli altri facenti parte del Decreto, aventi, invece, natura esclusivamente dolosa.

I delitti cui l'art. 25 *septies* fa espresso riferimento sono contenuti nel Capo I del Titolo XII del libro II del Codice Penale, ovvero fanno parte dei «*Delitti contro la vita e l'incolumità individuale*».

Essi sono:

- art. 589 c.p.: Omicidio colposo;
- art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose, gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Reati in materia di riciclaggio, introdotti dal D.Lgs. 231/07 e modificati dalla legge 186/2014 (art. 25 octies) e dal D.LGS 195 /2014

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 afferente all'attuazione della terza Direttiva Antiriciclaggio ha introdotto nel Decreto 231/01 (art. 25-*octies*) alcuni dei delitti contro il patrimonio mediante frode, ed in particolare:

- art. 648 c.p.: Ricettazione (modificato dal D.lgs. 195/2021);
- art. 648 *bis* c.p.: Riciclaggio (modificato dal D.lgs. 195/2021);
- art. 648 *ter* c.p.: Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita (modificato dal D.lgs. 195/2021);
- art. 648 *ter.1* c.p.: Autoriciclaggio (modificato dal D.lgs. 195/2021).

Inoltre, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, rubricata «*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*», ha introdotto nel codice penale l'art. 648 *ter.1*, rubricato "autoriciclaggio", nonché ha modificato l'art. 25-*octies* del Decreto legislativo n. 231 del 2001 inserendo nel catalogo dei reati 231 la fattispecie di nuovo conio. Successivamente, il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della Direttiva (UE) 849/2015, ha riscritto il decreto 231/2007: viene confermato l'inserimento dei reati contenuti nell'art. 25-*octies*; vengono modificati gli obblighi di vigilanza e comunicazione degli organi di controllo all'interno degli enti obbligati e l'OdV viene escluso dall'elenco dei soggetti destinatari di tali obblighi, ex artt. 46 e 51, d.lgs. 231/2007 (mentre in precedenza era incluso ai sensi dell'abrogato art. 52, d.lgs. 231/2007). Da ultimo, il Decreto legislativo n. 125/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, entrato in vigore il 10 novembre 2019, ha apportato ulteriori rilevanti modifiche al Decreto legislativo n. 231/2007.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 *octies.1*) aggiunto dal D.Lgs. 184/2021

Con il D.lgs. n. 184/2021, il catalogo dei reati presupposto è stato esteso ai reati di cui agli artt. 493-*ter*, 493-*quater* e 640-*ter*, secondo comma, del Codice Penale, mediante l'introduzione dell'art. 25-*octies.1* del D.lgs. 231/2001, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti". La Legge 137/2023 è intervenuta nuovamente nel catalogo dei reati presupposti e ha inserito nell'elenco dei reati dell'art. 25-*octies.1*, comma 2-bis, anche il "reato di trasferimento fraudolento di valori" (art. 512-bis), modificando anche la rubrica in "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*".

- Art. 493 *ter* c.p.: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti;
- Art. 493 *quater* c.p.: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Art. 640 *ter* comma 2 c.p.: Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- Art. 512-bis c.p.: Reato di trasferimento fraudolento di valori.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 *novies*)

L'art. 25 *novies* del Decreto è stato introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, al fine di tutelare il diritto morale e di utilizzo economico dell'autore di un'opera dell'ingegno avente carattere creativo (opere letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali, nonché il *software* e le banche dati).

Le fattispecie di reato rilevanti sono:

- Art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a-bis: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;

- art. 171, l. 633/1941 comma 3: Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della Legge 633/41; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- art. 171-ter, comma 1, Legge 633/41: Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater della Legge 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; fissazione abusiva, anche con le modalità

indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita;

- art. 171-ter, comma 2, Legge 633/41: Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al comma 1 del 171-ter, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente;
- Art. 174-sexies l. n. 633/1941: obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria di condotte tentate o compiute penalmente rilevanti ai sensi della l. 633/1942, dell'art. 615 ter o dell'articolo 640 ter c.p., da parte dei prestatori di servizi di accesso alla rete, soggetti gestori di motori di ricerca e fornitori di servizi della società dell'informazione;
- art. 171-septies l. 633/1941: Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis della Legge 633/41, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- art. 171-octies l. 633/1941: Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies)

Con L. 3 agosto 2009, n. 116, è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003. L'art. 4, comma 1, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *decies* rubricato «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria».

Tale norma richiama:

- Art. 377 *bis* c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Reati ambientali introdotti nel Decreto dal D. Lgs. 121/2011 (art 25 undecies)

Il D.lgs. 121 del 7 luglio 2011 ha esteso l'ambito di applicazione del Decreto inserendo l'art. 25-undecies a tutela dell'ambiente, con l'obiettivo di responsabilizzare le società in materia di ambiente, sulla spinta delle istanze europee di protezione dello stesso e di prevenzione dell'inquinamento.

La legislazione penale italiana sull'ambiente è improntata ad una politica di prevenzione degli impatti ambientali negativi, che viene vista come uno strumento più efficace rispetto ad un intervento di tipo riparativo, successivo alla produzione del danno ambientale.

L'oggetto delle previsioni penali in materia emerge dalla definizione di "danno ambientale" inserita nel Testo Unico sull'Ambiente, all'art. 300, secondo la quale: "è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima".

Le fattispecie rilevanti sono:

- Art. 452 bis c.p.: Inquinamento ambientale;
- Art. 452 quater c.p.: Disastro ambientale;
- Art. 452 quinquies c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 sexies c.p.: Traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452 septies c.p.: Impedimento del controllo;
- Art. 452 octies c.p.: Reati ambientali commessi in associazione ex art. 416 e 416 bis c.p.;
- Art. 452 terdecies c.p.: Omessa bonifica
- Art. 452 quaterdecies c.p.: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Art. 727 bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733 bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- Art. 137, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e dei limiti tabellari per talune sostanze;
- Scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili;
- Art. 137, comma 13, D.lgs. 152/2006: Scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili;
- Art. 137, comma 2, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose;
- Art. 137, comma 5, secondo periodo, D.lgs. 152/2006: Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose;
- Art. 137, comma 11, D.lgs. 152/2006: Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee in violazione dei divieti previsti dagli articoli 103 e 104 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Nel settore dei rifiuti, fondano la responsabilità dell'ente i seguenti reati:

- Art. 255 bis D.lgs. 152/2006: Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari;
- Art. 255 ter D.lgs. 152/2006: Abbandono di rifiuti pericolosi;
- Art. 256 D.lgs. 152/2006: Gestione abusiva di rifiuti non autorizzata;
- Art. 256 bis D.lgs. 152/2006: Combustione illecita di rifiuti;
- Art. 257 D.lgs. 152/2006: Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti;
- Art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 152/2006: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006: Traffico illegale di rifiuti;
- Art. 259 ter D.lgs. 152/2006: Delitti colposi in materia di rifiuti;

- Art. 260 bis D.lgs. 152/2006: Violazione delle prescrizioni in materia di SISTR: la fattispecie è da considerarsi abrogata, stante la soppressione del sistema SISTRI ai sensi dell'art 6 D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, nella L. 11 febbraio 2019, n. 11; restano pertanto in vigore la compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi e la trasmissione annuale del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Nel settore dell'inquinamento atmosferico sono previste le seguenti fattispecie:

- Art. 279 D.lgs. 152/2006: Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore;
- Art. 1 e art. 2, L. 150/92: Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette;
- Art. 3 *bis*, comma 1, L. 150/92: Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali;
- Art. 3, comma 6, L. 549/1993: Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono;
- Art. 8 D.Lgs. 202/07: Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti;
- Art. 9 D.Lgs. 202/07: Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti;

Tutela delle specie protette L. 150/1992:

- artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992: Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e s.m.i.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e s.m.i.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione;
- art. 3 *bis* Legge n. 150/1992: Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.;
- art. 6 Legge n. 150/1992: Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.Lgs. 109/2012 (art. 25-*duodecies*)

- art. 22 commi 12 e 12-*bis* del D.Lgs. n. 286/1998: Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;
- Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 febbraio - 10 marzo 2022, n. 63 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lettera d).

Sebbene l'art. 25- duodecies del D.lgs. n. 231/2001 non faccia espresso richiamo all'art. 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma richiamando quest'ultima la disposizione dell'art. 12 nel suo testo, occorre citarlo tra le fattispecie di reati coinvolte:

- Articolo 12-bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

Reato di razzismo e xenofobia, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167 (art. 25 *terdecies*)

L'art. 25 *terdecies* sanziona le società per la partecipazione ed associazioni / organizzazioni che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o violenza per motivi razziali; qualora la Società venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti è prevista dal D. Lgs.231/2001 l'interdizione definitiva dall'esercizio di tale attività.

Tale norma richiama:

- Art. 604 bis c.p.: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (introdotto per effetto del D.lgs. 21/2018, con abrogazione dell'articolo 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654).

Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*)

Le fattispecie richiamate sono:

- art. 1, L. n. 401/1989: Frode in competizioni sportive;
- art. 4, L. 401/1989: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

Reati Tributari (Art. 25-*quinesdecies*)

La legge n. 157/2019, di conversione del decreto-legge n. 124/2019, ha introdotto, nel Decreto 231, l'art. 25-*quinesdecies* prevedendo la responsabilità degli enti per i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000.

Le fattispecie richiamate dalla norma sono:

- art. 2 D.Lgs. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 3 D. Lgs. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- art. 8 D. Lgs.74/2000: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

- art. 10 D.Lgs. 74/2000: occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 11 D.lgs. 74/2000: sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

In seguito all'approvazione del D.Lgs. del 14 luglio 2020 n. 75 in G.U. n. 177 del 15 luglio del 2020, il novero dei reati presupposto è stato esteso alle condotte punite dagli artt. 4, 5, 10 quater del D.Lgs. 74/2000. La responsabilità degli enti sorge però in questi casi solo se:

- il fatto è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- il fine sia quello di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Quanto alla circostanza che i fatti debbano essere commessi all'interno di più Stati membri dell'Unione Europea il legislatore pare richiedere che la condotta debba essere materialmente realizzata in più Paesi comunitari, cosicché la frode, l'artificio o in generale, l'evasione abbiano come effetto la sottrazione di IVA ai danni di uno qualsiasi degli Stati membri:

- Art. 4 D. Lgs. 74/2000: Dichiarazione infedele se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro;
- Art. 5 D. Lgs. 74/2000: Omessa dichiarazione se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro;
- Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000: Indebita compensazione se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Reati di contrabbando (Art. 25-Sexiesdecies), aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.lgs. 141/2024

L'art. 5, comma 1, lett. d), del D.lgs. 75/2020 ha introdotto l'art. 25-sexiesdecies nel D.lgs. 231/2001, prevedendo così, tra i reati presupposti, i reati di contrabbando.

Successivamente, la disciplina è stata modificata con il D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, intitolato "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi", in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111).

Il Decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024 riscrive le disposizioni nazionali in tema doganale, abrogando e sostituendo integralmente il TULD. Uno degli aspetti rilevanti del nuovo impianto sanzionatorio è l'elemento oggettivo che designa un sistema di progressione illecita in cui, affinché la violazione assuma rilevanza penale è necessario, salvo situazioni particolari, che sia superata la soglia di offensività individuata dall'art. 96 ovvero di 10.000 euro di diritti di confine dovuti non dichiarati o dichiarati in maniera errata. Le sanzioni pecuniarie per l'ente, applicate ai diritti di confine, sono state estese anche alle imposte nel caso superino i 100.000 euro. L'art. 4 del D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141 ha modificato l'art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001 prevedendo, altresì, che le disposizioni del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, siano parte integrante dell'art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001.

Le fattispecie richiamate dalla norma sono:

- Art. 78 D.lgs. 141/2024: Contrabbando per omessa dichiarazione;
- Art. 79 D.lgs. 141/2024: Contrabbando per dichiarazione infedele;
- Art. 80 D.lgs. 141/2024: Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine;
- Art. 81 D.lgs. 141/2024: Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti;
- Art. 82 D.lgs. 141/2024: Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione dei diritti;
- Art. 83 D.lgs. 141/2024: Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento;
- Art. 84 D.lgs. 141/2024: Contrabbando di tabacchi lavorati;
- Art. 85 D.lgs. 141/2024: Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati;
- Art. 86 D.lgs. 141/2024: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati;
- Art. 87 D.lgs. 141/2024: Equiparazione del delitto tentato a quello consumato;
- Art. 88 D.lgs. 141/2024: Circostanze aggravanti del contrabbando;
- Art. 89 D.lgs. 141/2024: Recidiva nel contrabbando;
- Art. 90 D.lgs. 141/2024: Contrabbando abituale;
- Art. 91 D.lgs. 141/2024: Contrabbando professionale;
- Art. 92 D.lgs. 141/2024: Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale;
- Art. 93 D.lgs. 141/2024: Delle misure di sicurezza personali non detentive;
- Art. 94 D.lgs. 141/2024: Delle misure di sicurezza patrimoniali;
- Art. 95 D.lgs. 141/2024: Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticorabbando
- Le fattispecie richiamate dal D.lgs. 504/1995 in materia di imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative sono:
 - Art. 40 D.lgs. 504/1995: Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici;
 - Art. 40-bis D.lgs. 504/1995: Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati;
 - Art. 41 D.lgs. 504/1995: Fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche;
 - Art. 42 D.lgs. 504/1995: Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche;
 - Art. 43 D.lgs. 504/1995: Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche;
 - Art. 45 D.lgs. 504/1995: Circostanze aggravanti;
 - Art. 46 D.lgs. 504/1995: Alterazione di congegni, impronte e contrassegni.

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies)

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n. 9/2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" che introduce due nuovi reati presupposto: l'articolo 25-septiesdecies rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" e all'articolo 25-duodevices rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici". La Legge n. 6 del 22 gennaio 2024 "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione dispersione deterioramento deturpamento imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" ha introdotto nuove sanzioni e ha modificato alcune disposizioni normative del Codice penale.

Le fattispecie rilevanti sono:

- Art. 518 bis c.p.: Furto di beni culturali;

- Art. 518 ter c.p.: Appropriazione indebita di beni culturali;
- Art. 518 quater c.p.: Ricettazione di beni culturali;
- Art. 518 octies c.p.: Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- Art. 518 novies c.p.: Violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- Art. 518 decies c.p.: Importazione illecita di beni culturali;
- Art. 518 undecies c.p.: Uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- Art. 518 duodecies c.p.: Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- Art. 518 quaterdecies c.p.: Contraffazione di opere d'arte.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies)

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n. 9/2022 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” che introduce due nuovi reati presupposto: l’articolo **25-septiesdecies** rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale” e all’articolo **25-duodevicies** rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”. Attraverso questa legge il legislatore ha inteso razionalizzare il sistema penale inserendo all’interno del Codice penale norme contenute nel D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, c.d. Codice Urbani).

Il patrimonio culturale è costituito da beni culturali e beni paesaggistici. Sono “beni paesaggistici” gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dagli artt. 134 e ss. del D.Lgs. 42/2004. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 D.Lgs. 42/2004 sono invece “beni culturali” “le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”. Per tali beni opera una “presunzione legale di culturalità” superabile soltanto nell’ipotesi di esito negativo del procedimento amministrativo di verifica di cui all’art. 12 D.Lgs. 42/2004.

Le fattispecie rilevanti sono:

- art. 518 sexies c.p.: Riciclaggio di beni culturali;
- art. 518 terdecies c.p.: Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies)

Con la Legge 6 giugno 2025, n. 82, avente ad oggetto “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”, il Legislatore è intervenuto, con l’art. 8 della citata Legge, sul D.Lgs. 231/2001, introducendo l’inedito articolo 25 undevicies, ai sensi del quale:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544 -bis, 544 -ter, 544 -quater, 544 -quinqües e 638 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell’articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19 -ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale".

Le fattispecie rilevanti sono:

- Art. 544 bis c.p.: Uccisione di animali
- Art. 544 ter c.p.: Maltrattamento di animali
- Art. 544 quater c.p.: Spettacoli o manifestazioni vietati
- Art. 544 quinquies c.p.: Divieto di combattimenti tra animali
- Art. 638 c.p.: Uccisione o danneggiamento di animali altrui

1.3. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- d) l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- e) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

1.4. LE SANZIONI COMMUNATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate per i reati per i quali sono espressamente previste, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai sensi della vigente normativa, le sanzioni interdittive non si applicano per alcune categorie di reato quali ad esempio i reati societari (con l'esclusione dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati) e di *market abuse*. Si precisa infatti che, per tali reati, sono previste le sole sanzioni pecuniarie, raddoppiate nel loro ammontare dall'art. 39, comma 5, della L. 262/2005 (*"Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"*).

Per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 è aumentata la soglia edittale delle sanzioni interdittive ad opera della L. 9 gennaio 2019 n. 3 ed in particolare da quattro a sette anni per gli illeciti commessi da soggetti apicali e da due a quattro per i soggetti sottoposti agli apicali, sempre che non sussistano le condizioni premiali legate alla condotta collaborativa prevista dal nuovo comma 5 bis dell'art. 25.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

1.5. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Introdotta la responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che lo stesso non risponda a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente non è, tuttavia, sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato dall'ente.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni, definite da un sistema sanzionatorio idoneo, in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.
- adeguate iniziative di formazione e informazione del personale.

1.6. LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le prime (in ordine cronologico) Linee Guida di Confindustria sono state emesse nel luglio 2002 ed approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24.05.2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria alla data del 31.03.2008 ed approvate dal Ministero della Giustizia il 2.04.2008.

Successivamente le suddette Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo sono state adeguate alle novità legislative e giurisprudenziali intervenute negli anni successivi con la versione approvata dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014.

Infine, le Linee Guida di Confindustria sono state ulteriormente aggiornate e approvate dal Ministero della Giustizia a giugno 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/2001;

- la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure, manuali e/o informatiche, che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli effettuati.

Le Linee Guida di Confindustria si soffermano sugli elementi costitutivi della responsabilità, sottolineando che la responsabilità amministrativa dell'ente può sussistere anche nel caso in cui il dipendente autore dell'illecito abbia concorso alla realizzazione del reato con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

Richiamano l'importanza dell'adozione e della formalizzazione di un sistema di deleghe e procure aziendali coerente e integrato con l'organizzazione aziendale e comprensivo dei più consolidati parametri di legge e giurisprudenziali.

Le deleghe/procure devono cioè essere coerenti con i regolamenti aziendali e con altre disposizioni interne applicate dalla Società, devono rispettare il principio di segregazione di funzioni e ruoli, devono indicare chiaramente i poteri assegnati e i relativi limiti agli stessi e i poteri di spesa conferiti.

Le Linee Guida segnalano la necessità di redigere una delega di funzioni anche in materia ambientale sulla falsariga della delega di funzioni prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Suggeriscono di implementare il sistema di gestione del rischio, favorendo una stretta connessione, interazione ed integrazione del Modello con gli altri sistemi di gestione del rischio già presenti in azienda con particolare riferimento alla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Linee Guida danno inoltre indicazioni sugli accorgimenti da adottare per evitare la configurabilità di una responsabilità di reato ex D.Lgs. 231/2001 nell'ambito di un gruppo societario e per escludere la responsabilità della società holding per il reato commesso nella società controllata; in particolare raccomandano che, nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, la società holding non interferisca con l'attività di elaborazione o revisione dei Modelli organizzativi delle società controllate e si limiti ad indicare la struttura del Codice Etico di comportamento ed i principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi.

Le nuove Linee Guida del 2021, invece, forniscono indicazioni sull'attività e sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza, sulla procedura di *Whistleblowing*, nonché circa i controlli preventivi da prevedere all'interno dell'organizzazione aziendale, per ciascuna famiglia di reato.

1.7. LE "LINEE GUIDA" DI FISE ASSOAMBIENTE IN MATERIA DI REATI CONTRO L'AMBIENTE

Nel mese di febbraio 2016 sono state presentate le nuove Linee Guida di FISE Assoambiente, redatte in conformità alle ultime novità normative e sottoposte al vaglio del Ministero della Giustizia, che le ha approvate nel mese di dicembre 2015 e ulteriormente aggiornate a luglio 2020.

Il documento è diviso in cinque sezioni, ciascuna delle quali affronta in modo organico i diversi aspetti che coinvolgono la realtà aziendale, dalla programmazione delle attività al controllo di quanto concretamente svolto dagli organi sociali di direzione e controllo.

Le suddette Linee Guida contengono i criteri di analisi dei processi aziendali nella gestione dei rifiuti e fissano i principi di una policy aziendale chiara in materia ambientale, definiscono obiettivi e traguardi di miglioramento e prevedono l'adozione di un sistema di deleghe e/o procure specifiche.

SEZIONE SECONDA

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BCUBE S.P.A.

2.1. FINALITÀ DEL MODELLO

DENOMINAZIONE IMPRESA:	BCUBE S.P.A.
SEDE LEGALE:	MILANO (MI) CORSO ITALIA 22 CAP 20122
CODICE FISCALE / PARTITA IVA:	01700360157
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:	bcubesp@open.legalmail.it
FORMA GIURIDICA:	società per azioni con socio unico
DATA COSTITUZIONE:	07/05/1973

DATA ISCRIZIONE:	07/05/1973
-------------------------	------------

BCUBE S.p.A. (di seguito "BCUBE" o la "Società") fornisce Servizi di Logistica Integrata e di stabilimento per la gestione della Supply Chain, di magazzini e di piattaforme, fornisce trasporti e spedizioni, Packaging ed Engineering.

BCUBE, con sedi di proprietà, ha creato durante gli anni un network logistico distributivo in grado di soddisfare le differenti esigenze di prodotto e di mercato ed è diventato il partner logistico di importanti gruppi industriali nazionali ed internazionali.

BCUBE S.p.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, ha nominato un Collegio sindacale composto da 5 membri e una società di revisione.

BCUBE S.p.A. è la capogruppo ed è soggetta a direzione e coordinamento di ELLISSE COMPAGNIA FINANZIARIA S.R.L., socio unico di BCUBE, P.Iva 07512460960.

BCUBE, a sua volta, è proprietaria in quote differenti di diverse Società in Italia e all'estero, come da sociogramma del Gruppo BCube, allegato al presente Modello.

BCUBE S.p.A. ha approvato il presente Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo (di seguito anche solo il "Modello"), con delibera del Consiglio di amministrazione.

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, e del lavoro dei propri dipendenti. La stessa è, altresì, consapevole dell'importanza di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, di coloro che, nella Società, rivestano il ruolo di soggetto apicale, dei dipendenti (anche con qualifica dirigenziale) e dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza del *top management* della Società.

BCUBE ritiene, dunque, che l'adozione del presente Modello, unitamente all'approvazione del Codice Etico di Gruppo (pubblicato anche sul sito internet aziendale), possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri destinatari, affinché nell'espletamento delle proprie attività aziendali assumano comportamenti corretti e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Il vertice aziendale di BCUBE ha definito e documentato la politica per l'Ambiente, la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

La politica indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda sul tema "Ambiente, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro" e serve a definire i principi d'azione e i risultati a cui tendere, ed esprime l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni.

La Direzione si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento dell'Ambiente, Salute e Sicurezza dei lavoratori, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'azienda, privilegiando azioni preventive

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello la Società intende perseguire le seguenti finalità:

1. Prevenire i comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato ricomprese nel Decreto;
2. diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del *Codice Etico*, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
3. ribadire che eventuali comportamenti illeciti sono fortemente condannati da BCUBE, in quanto gli stessi (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendali e di cui pertanto chiede la più rigorosa osservanza;
4. consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio fondata su un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati;
5. al fine di predisporre un Modello efficace e idoneo a prevenire i reati ricompresi nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, la Società ha proceduto ad un'approfondita analisi del proprio contesto aziendale tramite verifica documentale ed interviste mirate a soggetti aziendali che, in ragione del ruolo dagli stessi svolto nei processi aziendali analizzati, risultano adeguatamente informati in merito all'organizzazione ed alle modalità di svolgimento dei processi stessi.

2.2. DESTINATARI

Le prescrizioni del presente Modello sono vincolanti per gli amministratori e per tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto della Società, per i dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente) e per i collaboratori esterni sottoposti alla direzione o vigilanza del *management* aziendale di BCUBE, (di seguito i "Destinatari").

2.3. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Con riferimento alle esigenze individuate nel D.Lgs. 231/2001, gli elementi fondamentali sviluppati da BCUBE nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- mappatura delle attività sensibili, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali potenzialmente associabili alla commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;
- identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, sancite nel Codice Etico del Gruppo BCUBE, formalmente adottato dalla Società BCUBE e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- previsione di specifici protocolli relativi ai processi strumentali ritenuti a maggior rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire; nei protocolli sono inoltre contenute le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad
- impedire la commissione dei reati stessi;
- nomina di un Organismo di Vigilanza collegiale (di seguito anche "Organismo"), e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;

- approvazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello;
- modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (aggiornamento del Modello).

2.4. CODICE ETICO E MODELLO

Occorre precisare che BCUBE S.p.A. fa parte del Gruppo societario BCUBE, (di seguito anche il "Gruppo BCUBE" o semplicemente il "Gruppo") composto da una serie di società controllate a norma dell'art. 2359 c.c.. (Cfr. Sociogramma).

Il Gruppo BCUBE intende operare secondo principi etici e regole di comportamento dirette ad improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui opera direttamente o per il tramite delle Controllate e Collegate estere.

A tale fine, il Gruppo si è dotata di un Codice Etico volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" e di regole comportamentali, che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza sia da parte dei propri organi sociali e dipendenti, sia da parte di tutti coloro che cooperano con essa o con il Gruppo nel perseguimento degli obiettivi di *business*.

Il Codice Etico ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta un insieme di regole, adottate spontaneamente da BCUBE, che la stessa riconosce, accetta e condivide, dirette a diffondere una solida integrità etica e una forte sensibilità al rispetto delle normative vigenti

Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate espressamente a prevenire la commissione delle tipologie di reati previste dal decreto medesimo (per fatti che, apparentemente commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato).

In considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento (tra cui, legalità, correttezza e trasparenza) idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, un elemento complementare allo stesso.

2.5. PRESUPPOSTI DEL MODELLO

Nella predisposizione del Modello, BCUBE ha tenuto conto della propria organizzazione aziendale, al fine di verificare le aree di attività più esposte al rischio di potenziale commissione di reati.

A tale proposito è stata analizzata l'organizzazione, rappresentata nell'organigramma aziendale custodito presso la sede della Società, dalla Corporate HR che è tenuta ad attuare l'aggiornamento, la conservazione e l'archiviazione dello stesso ed a renderlo disponibile per sua eventuale consultazione.

Al vertice dell'organizzazione si pone il Consiglio di amministrazione che supervisiona le seguenti Funzioni/Direzioni aziendali:

- BU commerciali e operative;

- Corporate CFO;
- Corporate HR;
- Corporate ESG;
- Corporate ICT;
- Head of Department (*country*);
- Head of Legal;
- Head of Solution Design & B&P;
- Head of Purchasing;
- Corporate Communication & Marketing;
- Strategic Finance & Advisor;
- Head of Quality & Sustainability;
- Head of HR, EHS & Security

BCUBE opera nei seguenti settori merceologici: Automotive, Transport e Industrial/Energy, che sono presidiati dai BU Manager.

Nella predisposizione del Modello, BCUBE ha tenuto conto del proprio Sistema di Controllo Interno al fine di verificarne l'idoneità a prevenire le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 nelle aree di attività identificate a rischio.

Più in generale, il Sistema di Controllo Interno di BCUBE deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli della Società;
- l'obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo, il cui monitoraggio è rimesso al Controllo Interno, coinvolge ogni settore dell'attività svolta da BCUBE attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interessi.

In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- sistema procedurale;
- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- sistema di controllo di gestione e *reporting*;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

Alla base del sistema di controllo interno di BCUBE vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

2.6. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ "A RISCHIO" E DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI

La Società ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D.Lgs. 231/2001 e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui, infatti, le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo decreto.

E' stata, dunque, condotta l'analisi delle attività aziendali di BCUBE e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare le aree di attività aziendale a rischio in cui possono essere commessi i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (nonché pratici esempi di attività "sensibili"), gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (cosiddetti processi "strumentali").

In considerazione delle attività caratteristiche di BCUBE, le aree a rischio rilevate hanno riguardato, in particolar modo, i reati previsti dai seguenti articoli:

- **Art 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.**
- **Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati:** Reati informatici di cui alla L. 48/2008 (Cybercrime): *Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491 bis c.p.), Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.), Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.), Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).*
- **Art 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio:** *Corruzione, Istigazione alla corruzione, Corruzione in atti giudiziari, Induzione indebita a dare o promettere utilità; Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico; traffico di influenze illecite.*

- **Art. 25 bis1 - Delitti contro l'industria ed il commercio** introdotti dalla Legge 99/2009: *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 – bis c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).*

- **Art 25 ter – Reati Societari:** *False comunicazioni sociali, False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, Impedito controllo, Formazione fittizia del capitale, Indebita restituzione dei conferimenti, Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, Operazioni in pregiudizio dei creditori, Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, Aggiotaggio e Corruzione tra privati.* La legge 27 maggio 2015 n.69 dapprima e successivamente il D.Lgs. 19/2023 sostituiscono l'alinea dell'articolo, precedentemente formulato: *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie [...]"* con il seguente: *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie [...]"*. Il testo dell'art.25-ter viene allineato agli altri articoli concernenti il catalogo dei reati, limitandosi ad accostare ai reati le sanzioni; il D.lgs. 38 del 15.03.2017 modifica il reato di corruzione tra privati ed introduce il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) e da ultimo il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (in G.U. 07/03/2023, n.56) ha disposto con l'art. 55, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) e con l'art. 55, comma 1, lettera c) l'introduzione della lettera s-ter all'art. 25-ter, comma 1, inserendo il reato di *false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.*

- **Art. 25 quinquies comma 1 lettera a) - Delitti contro la personalità individuale:** *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nero.*

- **Art 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:** *Omicidio colposo, Lesioni personali colpose.*

- **Art 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:** *Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.*

- **Art. 25 novies (L.99/09):** *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.*

- **Art. 25 decies (L.116/09) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:** *Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.),* introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009.

- **Art. 25 undecies - Reati Ambientali** di cui al D.lgs. 121/2011: *Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 D.Lgs. 152/2006); Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006); Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del*

SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)⁶; Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 D.Lgs. 152/2006); Produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso di sostanze lesive dell'ozono (art. 3 Legge n. 549/1993). Reati introdotti dalla legge 22 maggio 2015 n.68: Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; Delitti associativi aggravati; Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Reati introdotti dal Decreto-legge 116/2025: impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.); art. 259 ter D.lgs. 152/2006 (Delitti colposi in materia di rifiuti).

- **Art. 25 duodecies:** *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.*
- **Art. 25 quinquiesdecies - Reati tributari** introdotti dalla Legge di conversione del decreto fiscale del 19.12.2019 n. 157:
 - la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
 - la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (art. 3 D. Lgs. 74/2000);
 - l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, (art. 8 D. Lgs.74/2000);
 - l'occultamento o distruzione di documenti contabili, (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
 - la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, (art. 11 D.lgs. 74/2000).
- **Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando** introdotti dal D.Lgs. 75/2020 e modificato nel testo dal D.lgs. 141/2024.

Inoltre, sempre in conseguenza dell'esito dell'attività di analisi sopra descritta è stato riscontrato un potenziale rischio di commissione di taluni dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 che riguarda trasversalmente la Società; in ragione di detta natura trasversale e con l'obiettivo di facilitare la consultazione della Matrice delle Attività a Rischio-Reato questi reati non sono stati riportati nella matrice. Detti reati, che si elencano di seguito, sono nondimeno da considerarsi pienamente ricompresi nel novero dei reati previsti dal Decreto che la Società può, potenzialmente, compiere:

- Inosservanza delle sanzioni interdittive di cui all'art. 23 del D. Lgs. 231/2001;
- Delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24 *ter* del D. Lgs. 231/2001.

È qui di d'uopo precisare che, in considerazione delle indicazioni contenute nell'art. 26 comma 1 del D. Lgs. 231/01 e nella legge delega in attuazione della quale il suddetto decreto è stato emanato, l'analisi precedentemente descritta è stata finalizzata ad identificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 per i quali è stato riscontrato, potenzialmente, tanto un rischio di consumazione effettiva quanto un rischio di mero tentativo.

Si ritiene, peraltro, che i principi contenuti nel Codice Etico e le regole procedurali previste dai protocolli di controllo adottati siano idonei a presidiare il rischio di commissione di detti reati, sia nella forma consumata sia nella forma tentata, attraverso l'enunciazione dei principi etici di legalità, trasparenza e correttezza e la previsione di adeguati punti di controllo.

Il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 25 *bis*, 25 *quater*, 25 *quater-1*, 25 *quinquies*, (fatta eccezione per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nero di cui all' art. 603 *bis* c.p., rischio potenzialmente riconducibile all'attività delle cooperative di lavoro utilizzate dalla Società), 25 *sexies*, 25-*octies.1*, 25-*terdecies* nonché dei reati

⁶ Il SISTRI è stato soppresso dall'art. 6 D.L. 135/2018

transnazionali previsti dall'art. 10 della Legge 146/2006, per quanto non si possa escludere *tout court*, è stato ritenuto estremamente remoto in considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperto dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico di Gruppo adottato dalla Società, che vincola tutti i suoi destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili.

Corre l'obbligo di evidenziare che Il D.L. n. 36/2022, convertito con L. n. 79/2022, ha riformulato il dettato normativo del neo introdotto articolo 1677-bis c.c., così modificando in maniera sensibile la disciplina della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore nei contratti d'appalto regolanti l'erogazione di servizi nell'ambito della logistica. In tale ottica la società ha implementato le procedure operative *ad hoc*, atte a disciplinare i controlli in sede di selezione e valutazione dei fornitori, e quelli atti a prevenire fenomeni di sfruttamento del lavoro.

Il rischio di commissione dei reati ambientali introdotti dalla legge 22 maggio 2015 n. 68 e di cui all'art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001 in materia di inquinamento ambientale, (compromissione e deterioramento significativi di acqua, aria, suolo, sottosuolo ed ecosistema), in materia di disastro ambientale, (alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema) ed in materia di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.) è stato ritenuto estremamente remoto in considerazione delle attività svolte dalla Società e dalle risultanze dell'attività di controllo e vigilanza svolta dall'Organismo di Vigilanza e comunque ragionevolmente coperto dalle regole comportamentali di cui al punto 2.8 , punto IX del presente Modello.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. mappatura), come già sopra ricordato, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

I risultati dell'attività di mappatura sopra descritta, previamente condivisi con i referenti aziendali intervistati, sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. Matrice delle attività a rischio-reato), che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività di BCUBE.

La Matrice delle attività a rischio-reato è custodita presso la sede della Società, che è tenuto all'aggiornamento, alla conservazione/archiviazione della stessa e a renderla disponibile per sua eventuale consultazione.

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nelle seguenti aree di attività aziendale:

- Gestione dei rapporti di "alto profilo" istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- Ricerca, negoziazione e stipula di contratti con Enti Pubblici committenti o con Società partecipate da Enti Pubblici, ottenuti mediante partecipazione a procedure ad evidenza pubblica e procedure negoziate;
- Ricerca, negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con i clienti privati;
- Ricerca, negoziazione e stipula di contratti di acquisto con enti pubblici o con società partecipate da enti pubblici (es. per l'acquisto di terreni e immobili), mediante partecipazione a procedure ad evidenza pubblica e procedure negoziate e gestione delle relative concessioni;
- Ricerca, negoziazione e stipula di contratti di acquisto con enti privati (es. per l'acquisto di terreni e immobili);
- Gestione e esecuzione dei contratti con Enti Pubblici committenti o con Società partecipate da Enti Pubblici, anche in sede di verifiche e ispezioni;

- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione dell'espletamento degli adempimenti connessi all'attività caratteristica, anche in sede di verifiche e ispezioni;
- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione dell'espletamento degli adempimenti non connessi all'attività caratteristica, anche in sede di verifiche e ispezioni da parte degli Enti Pubblici competenti e/o delle autorità di vigilanza;
- Gestione del sistema sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) e s.m.i.;
- Gestione degli adempimenti richiesti dalla Normativa Ambientale ai sensi dei reati inclusi nel D. Lgs 231 secondo il D. Lgs 121/2011 e s.m.i.;
- Gestione degli adempimenti necessari alla richiesta di finanziamenti e/o agevolazioni e predisposizione della relativa documentazione;
- Gestione e selezione dei fornitori;
- Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività;
- Gestione del Sistema Informatico aziendale;
- Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione degli approvvigionamenti;
- Gestione delle partecipazioni;
- Adempimenti societari.

Sono stati anche individuati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato:

- A. Gestione delle vendite verso enti pubblici e privati;
- B. Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- C. Consulenze e incarichi professionali;
- D. Selezione, assunzione e gestione del personale;
- E. Rimborsi spese a dipendenti e spese di rappresentanza;
- F. Gestione di liberalità, sponsorizzazioni, donazioni e omaggi;
- G. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- H. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con Enti Pubblici anche in sede di visite ispettive;
- I. Formazione del Bilancio e gestione dei rapporti con organi di controllo;
- J. Gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- K. Gestione della sicurezza e manutenzione del sistema informatico;
- L. Adempimenti in materia di tutela ambientale ai sensi del D.lgs. 121/2011.

2.7. PRINCIPI DI CONTROLLO

BCUBE gestisce i principali processi e le aree di attività a rischio sopra identificate, nel rispetto di principi che appaiono coerenti con le indicazioni fornite dal D.Lgs. 231/2001, garantendone una corretta e concreta applicazione.

I principi che regolano le attività in tali aree e processi sono i seguenti:

- esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- esistenza e adeguatezza di procedure per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di: tracciabilità degli atti, oggettivazione del processo decisionale e previsione di adeguati punti di controllo;
- rispetto e attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;
- esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale, supportato da un sistema di deleghe e procure riguardante sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società nei confronti dei terzi (cosiddette "procure" speciali o generali);
- esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio.

Il "corpus procedurale", cui la Società fa riferimento, è costituito dalle procedure e note operative collegate al Sistema di Gestione Qualità e Gestione ambientale UNI N ISO 9001:2015, UNI N ISO 14001:2015 e UNI ISO N 45001:2023 di BCUBE che sono state integrate, laddove valutato necessario, con le linee guida ex D.Lgs. 231/01 specifiche per la gestione dei processi strumentali sopra richiamati.

I protocolli contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato, attraverso un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo sistema di prevenzione del rischio. Essi rispondono, tra l'altro, all'esigenza di rendere documentate e verificabili le varie fasi dei processi dagli stessi regolati, onde consentirne la tracciabilità.

BCUBE ha attribuito il compito di verifica della costante applicazione di tali principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi alle Direzioni aziendali e al Controllo Interno che sono chiamati a interfacciarsi con l'Organismo di Vigilanza, affinché lo stesso sia costantemente informato di eventuali modifiche introdotte nell'organizzazione o nelle attività aziendali e al quale potranno essere richiesti pareri ovvero indicazioni di principio e di orientamento.

2.8. REGOLE COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE E SPECIALE

Di seguito sono declinate le regole comportamentali di carattere generale che devono essere osservate dai Destinatari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati associati alle attività aziendali.

La violazione di dette regole legittima BCUBE all'applicazione delle misure sanzionatorie previste nella Sezione Quarta del presente Modello.

I. Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse di BCUBE, intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o delle Autorità di Vigilanza e/o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere (di seguito, "Rappresentanti della Pubblica Amministrazione") e con soggetti privati identificati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il personale della Società, a qualsiasi titolo coinvolto nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è tenuto ad osservare le modalità esposte nella presente procedura, le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico di Gruppo e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 adottati.

Tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti in attività che implicino rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono attenersi scrupolosamente alle seguenti linee guida:

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti (comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali);
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i documenti devono essere elaborati in modo puntuale e in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo;
- il funzionamento dei Sistemi Informatici e Telematici dello Stato e di ogni altro ente pubblico deve essere doverosamente rispettato, così come l'integrità e la sicurezza dei dati contenuti in tali sistemi, è fatto assoluto divieto di intervenire senza averne il diritto, con qualunque modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un Sistema Informatico o Telematico appartenente allo Stato o ad altro ente pubblico;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da un soggetto in possesso di idonei poteri.

- nell'ambito della partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi e finanziamenti pubblici, devono essere effettuati controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati in relazione agli obiettivi dichiarati;
- nell'ambito della selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti:
 - devono essere definite le modalità e i criteri per la verifica preventiva/accreditamento/qualifica dei fornitori che includa le caratteristiche tecnico professionali, gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità, di compliance e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria;
 - devono essere definite le modalità di selezione dei fornitori (es. attraverso procedure competitive ad invito o aperte, fornitore unico, assegnazione diretta).

Quanto sopra si applica non solo nell'ambito degli ordinari rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma anche nell'ambito di verifiche ispettive, procedure istruttorie e simili.

Ciascuna Direzione aziendale coinvolta nelle attività di seguito disciplinate, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta ivi inclusa quella trasmessa agli Enti Pubblici, eventualmente anche in via telematica.

Con particolare riferimento alle eventuali attività di negoziazione e contrattazione con clienti pubblici, i soggetti coinvolti devono:

- definire modalità e criteri per la selezione delle procedure competitive alle quali partecipare;
- definire le modalità e i parametri per la determinazione del prezzo e verifica circa la congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- definire le modalità di verifica circa la conformità delle caratteristiche dei beni/servizi oggetto dell'operazione di vendita rispetto al contenuto del contratto di vendita;
- essere formalmente delegati dal procuratore abilitato o dal Consiglio di amministrazione;
- esercitare le procure o gli incarichi conferiti nei limiti dei poteri ricevuti, nonché nel rispetto delle modalità operative disciplinate dalle procedure aziendali in materia di partecipazione a gare d'appalto e affidamenti. In particolare, devono essere rispettati i livelli autorizzativi interni previsti dalle procedure in vigore qualora, in sede di negoziazione dell'offerta presentata, l'Ente pubblico committente richieda modifiche (di natura economico-tecnica) tali da comportare profili di rischio non valutati e approvati dai soggetti aziendali a ciò preposti;
- mantenere evidenza scritta delle modifiche apportate a seguito delle trattative condotte e garantire adeguata e accurata archiviazione della documentazione di supporto, secondo quanto previsto dalle procedure in vigore;
- garantire che i contratti/accordi che comportano impegni formali della Società seguano i normali livelli autorizzativi previsti dal sistema di deleghe e procure attualmente in vigore.

Qualora la Società si avvalga di società esterne per l'espletamento di attività legate alla gestione dei processi in oggetto, i contratti con tali società devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/01, delle norme comportamentali contenute nel *Codice Etico* e di impegno al suo rispetto.

La Società condanna, tramite l'applicazione del Sistema Sanzionatorio, i comportamenti difforni ai principi sopra riportati.

Inoltre, in linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare in maniera impropria e/o illecita le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione e di terzi con cui la Società intrattenga rapporti. In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere, offrire, corrispondere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per *BCUBE*, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;
- promettere, offrire, corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte, nonché l'integrità e la reputazione di quest'ultima, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;
- influenzare indebitamente i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con i terzi in relazione al business della Società;
- favorire nei processi di acquisto fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati in cambio di vantaggi di qualsivoglia natura per sé e/o per la Società;

- danneggiare fornitori in possesso dei requisiti richiesti nella selezione, ricorrendo a criteri parziali, non oggettivi e pretestuosi;
- favorire indebitamente un fornitore non applicando le disposizioni contrattuali previste, accettando documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste;
- accettare o ricevere omaggi o altri vantaggi, anche in denaro, volti a influenzare l'imparzialità e indipendenza del proprio giudizio;
- procurare indebitamente, a sé, a terzi o alla Società, vantaggi di qualsivoglia natura a danno della Pubblica Amministrazione o di un terzo;
- favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro specifica segnalazione, in cambio di favori, compensi e/o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- effettuare/ricevere pagamenti nei rapporti con collaboratori, clienti, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale in essere, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;
- tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, e dei terzi, inviando documenti falsi, rendicontando il falso, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero;
- presentare dichiarazioni non veritiere a Pubbliche Amministrazioni, nazionali e/o comunitarie, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre agevolazioni;
- destinare finanziamenti pubblici a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi o redigere false rendicontazioni sul relativo utilizzo.

I rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione e con soggetti privati identificati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure di BCUBE.

E' fatto obbligo ai Destinatari che, per conto della Società, intrattengano rapporti con l'Autorità giudiziaria o le Forze dell'Ordine (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le regole comportamentali sopra declinate anche in detti rapporti, impegnandosi a garantire la massima disponibilità e collaborazione.

In caso di procedimenti giudiziari o indagini o ispezioni è fatto divieto di:

- distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato;
- dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo;
- promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per la Società.

Le Società rifugge inoltre il ricorso a qualunque forma di pratica corruttiva di soggetti terzi, anche privati, finalizzata a raggiungere i propri obiettivi economici.

In particolare, al personale della Società è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro;

- promettere, offrire o corrispondere omaggi che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti in quanto indicati dai soggetti terzi di cui sopra;
- prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego a favore dei terzi di cui sopra;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura;

in favore di un Amministratore, di un Dirigente, di un Sindaco o, in generale, di un dipendente o di un collaboratore di un ente terzo, con l'obiettivo di procurare alla Società un vantaggio indebito.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza presunte situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate.

Da ultimo, è fatto obbligo ai Destinatari dei presenti principi etico - comportamentali di attenersi alle seguenti prescrizioni: in caso di presunta tentata concussione da parte di un pubblico funzionario (da intendersi quale abuso della qualità o potere da parte di un funzionario pubblico al fine di costringere o indurre taluno a dare o promettere, allo stesso o a un terzo, denaro o altre utilità non dovute per lo svolgimento dei relativi doveri d'ufficio), il soggetto interessato deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

II. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari (Art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, del consolidato e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- garantire la massima collaborazione all'Organismo di Vigilanza e alla Dirigenza Aziendale, assicurando completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, con segnalazione di eventuali conflitti d'interessi;
- prevedere incontri periodici tra Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale e Società di Revisione avente per oggetto il bilancio (con relativa nota integrativa) e il sistema di controllo in generale e di *corporate governance*, con redazione di verbale;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni dalle stesse esercitate.

Al fine di prevenire la realizzazione del delitto di corruzione privata occorre:

- tenere un corretto comportamento nei rapporti con società concorrenti o target (ad. es., rispetto delle regole di corretta concorrenza; trasparenza e tracciabilità dei comportamenti; divieto di regalie o promesse di benefici);
- svolgere attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, particolarmente dell'area commerciale, ricerca e sviluppo, progetti speciali e dell'alta dirigenza, affinché conoscano le principali nozioni in tema di reato di corruzione privata (in particolare norme di legge, sanzioni, fattispecie a rischio reato);
- istituire una procedura volta a fornire ai soggetti aziendali alcune regole comportamentali da seguire nella gestione di rapporti con professionisti e soggetti appartenenti a società terze, che preveda:
 - la segnalazione tempestiva ai superiori gerarchici e all'Organismo di Vigilanza aziendale di ogni richiesta di denaro o di regalia non giustificata dai normali rapporti amministrativi, ricevuta da soggetti appartenenti ad altre aziende/enti;
 - l'adozione di regole predefinite per il conferimento di incarichi, tra cui quelli a titolo di "intermediazione" - o consulenze a soggetti terzi, ispirandosi a criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale, inerenza e giustificabilità.

Nell'ambito dell'approvvigionamento di beni, lavori e servizi, occorre:

- prevedere procedure di autorizzazione delle richieste di acquisto e di:
 - criteri e modalità di assegnazione del contratto;
 - ricorso alla procedura di assegnazione diretta solo per casi limitati e chiaramente individuati, adeguatamente motivati e documentati, nonché sottoposti a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi a un adeguato livello gerarchico;
 - modalità e criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara, nonché per la definizione e approvazione di short vendor list;
 - un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) informato alla trasparenza e a criteri il più possibile oggettivi;
 - previsioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologie di contratto, contemplando clausole contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi nel caso di eventuali scostamenti.

È inoltre previsto il divieto a carico dei soggetti sopra indicati, qualora se ne configuri l'applicabilità, di:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società nonché sulla sua attività;

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o del Gruppo;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o del Gruppo;
- restituire conferimenti al socio o liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del socio, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- ostacolare l'esercizio dell'attività delle autorità di pubblica vigilanza cui la Società è sottoposta per legge o verso le quali è tenuta a rispettare determinati obblighi, in particolare esponendo fatti riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società non rispondenti al vero ovvero occultando, anche con mezzi fraudolenti, fatti concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale e finanziaria che avrebbero dovuto essere, invece, comunicati;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle stesse;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

I Destinatari del presente Modello rifuggono il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (ivi incluse le pratiche corruttive, in ogni forma) per raggiungere i propri obiettivi economici.

A tal proposito, a tali soggetti è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di un Amministratore, Direttore Generale, Sindaco, liquidatore o sottoposto, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di un Amministratore, Direttore Generale, Dirigente Preposto, Sindaco, liquidatore o sottoposto, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;

- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da un Amministratore, Direttore Generale, Dirigente Preposto, Sindaco, liquidatore o sottoposto, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business.

Gli omaggi e le spese di rappresentanza (inclusi pasti, viaggi o altri intrattenimenti) offerti ai dipendenti della Società e al Vertice aziendale non devono essere finalizzati all'ottenimento di un vantaggio indebito che favorisca, per esempio, il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Gli omaggi e le spese di rappresentanza devono pertanto essere gestiti secondo quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico e, in particolare:

- debbono, in qualsiasi circostanza:
 - (a) essere effettuati in relazione ad effettive finalità di business;
 - (b) risultare ragionevoli e in buona fede;
 - (c) essere registrati in apposita documentazione, e
- non possono mai consistere in somme di denaro.

La gestione impropria degli omaggi e delle spese di rappresentanza potrebbe costituire un'attività strumentale alla realizzazione del reato di corruzione e deve pertanto essere gestita secondo quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico. In particolare, gli omaggi e le spese di rappresentanza:

- debbono, in qualsiasi circostanza:
 - (a) essere effettuati in relazione ad effettive finalità di business;
 - (b) risultare ragionevoli e in buona fede;
 - (c) essere registrati in apposita documentazione;
 - (d) non possono mai consistere in somme di denaro.

III. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies D.lgs. 231/2001)

Si parla di condotte di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, quando si sostituisce o si trasferisce denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita ovvero si compiono operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita, mentre si integra la condotta della ricettazione quando si acquista o si riceve o si occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato.

Si parla invece di reato di “autoriciclaggio”, quando *“avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

A titolo esemplificativo, quindi, in caso di reati tributari, eventualmente consumati dalla Società, si potrebbe facilmente incorrere anche nel delitto di autoriciclaggio, qualora, ad esempio i proventi derivanti dall’evasione fiscale o il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli vengano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, ovvero vengano “reimmessi” nel circuito economico-finanziario ed imprenditoriale, sempre che le stesse attività siano state realizzate con una ulteriore condotta che sia di concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene, del denaro o dell’altra utilità oggetto del reato base.

La Società pertanto ha adottato idonei, significativi ed efficaci presidi di controllo e procedure al fine di valutare accuratamente la provenienza degli importi che vengono riversati nel patrimonio della Società, prevenendo così il rischio che i proventi derivanti dalla commissione di tali reati possano essere autoriciclati nello svolgimento dell’attività economica, imprenditoriale o finanziaria della Società.

Seppure l’analisi condotta sulle attività tipiche della Società porti a ritenere sufficientemente presidiato il rischio connesso alla possibile verifica di condotte idonee ad integrare i reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, o di impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, la Società ha ravvisato, in via prudenziale, l’opportunità di considerare in ogni caso aree aziendali a rischio di commissione di uno dei predetti reati, sia lo svolgimento dell’attività di assunzione di partecipazioni non nei confronti del pubblico sia le operazioni infragruppo in genere, in quanto “strumento” per poter sostituire/trasferire denaro proveniente da delitto non colposo al fine di ostacolarne l’identificazione della provenienza illecita.

In caso di assunzione di partecipazioni e di operazioni infragruppo in genere deve essere pertanto assicurata la verifica della regolarità dei pagamenti, la previsione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari, (paradisi fiscali, paesi a rischio di terrorismo), e, con riferimento ai pagamenti verso terzi e per operazioni infragruppo verifiche sulla tesoreria, rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, determinazione di criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi con terze società per la realizzazione di investimenti.

Pertanto, il sistema di controllo a presidio del processo relativo alla gestione degli investimenti, che prevede l’impiego delle risorse finanziarie nelle attività progettuali della Società, deve basarsi sui seguenti elementi qualificanti a garanzia dell’oggettività e trasparenza delle modalità e finalità delle operazioni:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti siano assunte solo dagli organi a ciò esplicitamente preposti sulla base del sistema di deleghe vigente;
- verifica della coerente e corretta applicazione dei poteri autorizzativi in materia di gestione degli investimenti;
- segregazione di funzioni nell’ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori con responsabilità di gestione, di verifica e di approvazione;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione ed archiviazione di ogni attività del processo.

Alla luce di tali valutazioni, la Società richiede ai Destinatari coinvolti nell'ambito delle attività sensibili sopra rappresentate di:

- astenersi dal compiere ogni condotta che possa in qualsivoglia modo integrare direttamente o indirettamente le predette fattispecie di reato e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione.
- utilizzare nelle transazioni il sistema bancario, richiedendo anche ai clienti che i pagamenti avvengano esclusivamente tramite tale sistema, che consente la tracciabilità dei trasferimenti finanziari;
- verificare, attraverso le informazioni disponibili, le controparti commerciali al fine di accertare la relativa rispettabilità e affidabilità prima di avviare con essi rapporti d'affari.

Tutti i Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti aziendali, devono inoltre rispettare le norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e ai titoli al portatore previste dal D.Lgs. 231/2007, e successive modifiche e integrazioni.

A tale proposito, senza alcun intento esaustivo è fatto espresso divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore all'importo fissato dalla normativa in vigore⁷;
- emettere assegni bancari, postali e circolari per importi pari o superiori all'importo fissato dalla normativa in vigore che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, mentre il rilascio dei medesimi titoli per importi inferiori all'importo fissato dalla normativa in vigore può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.

IV. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1 D.lgs. 231/2001)

È fatto assoluto obbligo ai destinatari del presente Modello di rispettare i criteri di concorrenza, lealtà, trasparenza e correttezza nella gestione dei rapporti con i clienti e con i concorrenti, e di astenersi nel modo più assoluto da comportamenti e atti qualificabili come incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con BCUBE. In particolare, è espressamente vietato porre in essere condotte aggressive, violente, minacciose verso i clienti della Società, o che comunque possano indurre in questi ultimi un senso di intimidazione.

Nei rapporti con fornitori e controparti contrattuali occorre:

- definire ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica/valutazione/classificazione;

⁷ Si precisa che, a seguito dell'emanazione della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - "Decreto Antiriciclaggio" e successive modifiche ed integrazioni, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche finanziaria, è complessivamente pari o superiore all'importo fissato dalla normativa in vigore. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

- in caso di appalto, prevedere che si tenga conto oltre che dei requisiti di carattere generale e morale degli appaltatori, anche dei requisiti tecnico-professionali, ivi incluse le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza;
- prevedere che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e con le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza.

V. *Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi introdotti dalla Legge 123/2007 (Art. 25 septies D.lgs. 231/2001)*

In ragione dell'attività svolta da BCUBE nei siti operativi, la Società risulta potenzialmente esposta al rischio di verifica di infortuni gravi (con prognosi superiore ai 30 giorni), con conseguente possibile chiamata della stessa a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa. Essa è, di conseguenza, particolarmente attenta e promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nei luoghi di pertinenza, ad ogni livello, promuovendo comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure aziendali adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione dei sistemi sicurezza adottati dalla Società per gli immobili di proprietà indicati in precedenza, a tutela della sicurezza e salute dei dipendenti sul lavoro, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza e nel rispetto delle deleghe e procure attribuite dalla Società, nonché delle procedure aziendali vigenti in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") redatti.

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi ed in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza all'interno della Società e dei luoghi di pertinenza, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali (a titolo di esempio, il Datore di Lavoro e i Delegati in materia di Sicurezza) e alle funzioni aziendali (a titolo di esempio, Corporate HR, Corporate ICT, etc.) a vario titolo coinvolte nella gestione del sistema sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società in tale materia nel rispetto delle deleghe e procure conferite, nonché delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati dalla Società ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per ciascuno dei siti facenti capo alla Società (es. i Responsabili del SPP, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli addetti al Primo Soccorso; i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottat
- o dalla Società;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservando le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni fornite dalla Società, nonché, per un'effettiva protezione dai rischi individuati, utilizzando obbligatoriamente, nello svolgimento delle proprie attività, i mezzi e i Dispositivi di Protezione Individuale consegnati dalla Società.

Ogni comportamento contrario al sistema sicurezza adottato dalla Società dovrà essere adeguatamente sanzionato, da parte della Società, nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni del contratto collettivo nazionale applicabile.

In particolare, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
- partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
- fornire adeguati dispositivi di protezione individuali ai propri dipendenti, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da quelli svolte;
- identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società;
- i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

E' inoltre vietato:

- utilizzare, nello svolgimento dell'attività identificate a rischio macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività ed operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
- accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
- per i fornitori, utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà della Società.

VI. *Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di criminalità informatica (Art. 24 bis D.lgs. 231/2001)*

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni, dei clienti e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informatico aziendale.

In particolare, sono adottate le seguenti misure atte a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui *server* e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i *client*, è limitato da strumenti di autenticazione;
- l'amministratore di sistema è munito di credenziali univoche di autenticazione, le credenziali di autenticazione devono essere mantenute segrete;
- il personale dipendente è munito di univoche credenziali di autenticazione per l'accesso ai sistemi informatici;
- adozione di procedure di validazione delle credenziali di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche;
- è prevista la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro;
- l'accesso alle applicazioni, da parte del personale dei Sistemi Informatici, è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- i Sistemi Informatici assicurano che le risorse informatiche assegnate agli utenti siano correttamente configurate sotto il profilo della sicurezza;
- il *server* e i *laptop* aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (*firewall* e *proxy*);
- i dispositivi telematici di instradamento sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- il *server* e i *laptop* aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- gli utenti aziendali possono accedere alle risorse informatiche e alle banche dati, dall'esterno o dall'interno, solo attraverso specifici canali telematici; è compito dei Sistemi Informatici definire e implementare policy di sicurezza idonee a mitigare il rischio di accessi non autorizzati dall'esterno, come pure il rischio che il personale possa utilizzare, dall'interno della rete aziendale, canali di telecomunicazione non strettamente necessari per le mansioni loro attribuite;
- il personale accede al sistema informatico aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta (anche colposa) che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

VII. *Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti in violazione al diritto d'autore (art. 25 novies D.lgs. 231/2001)*

L'analisi condotta sulle attività tipiche della Società porta a ritenere limitato il rischio connesso alla possibile verifica di condotte idonee ad integrare i reati in violazione al diritto d'autore; in ogni caso la Società ha ravvisato l'opportunità di

considerare a rischio l'attività di gestione della riproduzione e diffusione di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi all'interno dei sistemi informatici aziendali.

Alla luce di tali valutazioni, la Società richiede ai Destinatari coinvolti nell'ambito delle attività sensibili di attenersi alle seguenti disposizioni:

- rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale;
- è vietato impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore;
- prevedere clausole riferite all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi contraenti;
- è vietata l'installazione e l'utilizzo di *software* (programmi) non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari e degli utilizzatori;
- è vietata l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* (c.d. "P2P", di *files sharing* o di *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di *files* (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della società;
- il personale non può utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni/licenze. La Funzione Sistemi Informatici monitora la diffusione di software regolarmente licenziati;
- il personale non può duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e *files* se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati;
- il personale non è autorizzato alla riproduzione di CD e più in generale di supporti sottoposti a licenza d'uso.

VIII. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/2001)

La società condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione.

In particolare, è fatto divieto di:

- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

Infine, è fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ed in particolare con le autorità giudiziarie di qualsiasi ordine o grado, devono essere gestiti dai soggetti responsabili identificati e/o adeguatamente delegati dalla Società;

- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni (es. legali, consulenti) devono essere redatti per iscritto, con indicazione dell'oggetto dell'incarico, del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- sono vietate forme di pagamento in contanti o in natura, fatta eccezione per casi straordinari adeguatamente motivati.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza presunte situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate.

IX. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai Reati Ambientali (Art. 25 undecies D.lgs. 231/2001)

BCUBE ritiene di primaria importanza la tutela dell'ambiente ed ha piena consapevolezza dei rischi ad esso associati. La Società è attenta nel promuovere la diffusione di una cultura dell'ambiente a tutti i livelli organizzativi e funzionali, nell'adottare adeguate politiche aziendali volte alla salvaguardia dell'ambiente e al risparmio energetico, nonché nell'incentivare comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure aziendali adottate in materia ambientale.

I principi di comportamento di carattere generale richiamati di seguito si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai Reati Ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs 231/2001, in precedenza identificati come applicabili alla Società.

È richiesto ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale;
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza di tutti i lavoratori;
- assegnare poteri autorizzativi e di firma per la gestione degli adempimenti in materia ambientale coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- verificare, prima dell'instaurazione del rapporto, che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente, secondo quanto stabilito nelle procedure aziendali;
- effettuare le attività di: identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti;
- avviare le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge;
- inserire, nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;

- smaltire le sostanze lesive non rigenerabili né riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento;
- conferire i beni durevoli contenenti le sostanze lesive, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati;
- impiegare esclusivamente personale specializzato nelle attività di estrazione, raccolta ed isolamento delle sostanze lesive;
- comunicare, entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento potenzialmente inquinante, l'avvenimento dello stesso al Comune, alla Provincia ed alla Regione competenti per territorio, indicando nella suddetta comunicazione le generalità di BCUBE, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire;
- porre in essere, entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento potenzialmente inquinante e contestualmente alla comunicazione di cui al punto precedente, le necessarie misure di prevenzione;
- nel caso la Società sia tenuta ad eseguire opere di bonifica del sito in conformità alle disposizioni contenute nel progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza approvato dalla Regione competente per territorio sentito il parere della Provincia e del Comune nei quali si trova il sito da bonificare, realizzare le attività di bonifica seguendo rigorosamente le previsioni dal piano.

In via generale, ai Destinatari del Modello è fatto espresso divieto di:

- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- effettuare l'attività di gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- effettuare il deposito temporaneo, presso i magazzini, di rifiuti sanitari pericolosi (i.e., rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto);
- impedire l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti;
- disperdere nell'ambiente le sostanze lesive;
- produrre, consumare, importare, esportare, detenere e commercializzare le sostanze lesive secondo modalità diverse da quelle disciplinate dalla vigente normativa;
- superare i valori limite di emissione che determinino anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- violare l'obbligo di provvedere, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- effettuare attività di compromissione o di deterioramento delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo in maniera significativa e misurabile;
- effettuare attività di alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- effettuare attività di cessione, acquisto, trasporto, detenzione illegittima di materiale ad alta radioattività.

I Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società (e.g., collaboratori, consulenti, altri soggetti terzi), ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative in materia di tutela dell'ambiente.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza presunte situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate.

Ogni comportamento contrario al sistema ambientale adottato dalla Società dovrà essere adeguatamente sanzionato, da parte della Società, nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni del contratto collettivo nazionale applicabile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

X. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare e reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nero (Art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività di gestione del personale.

In particolare, è richiesto di:

- effettuare tutti gli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti previsti da legge per l'assunzione di personale extracomunitario;
- verificare puntualmente la posizione di regolare permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge;
- garantire la retribuzione dei dipendenti in conformità ai contratti collettivi nazionali e territoriali, comunque in modo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro, garantire il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, di periodo di riposo, di aspettativa obbligatoria, di ferie, di applicazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative non degradanti.
- definire i requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo;
- richiedere ai fornitori o partner commerciali uno specifico impegno al rispetto della normativa in oggetto;
- adottare uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dei rapporti con le agenzie interinali/somministrazione di lavoro ed utilizzo dei lavoratori somministrati/distaccati prevedano:
 - l'inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle disposizioni in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno in caso di cittadini di Paesi extracomunitari;
 - l'inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto, in linea con le disposizioni di legge applicabili e/o comunque con le best practice di riferimento, delle condizioni di lavoro in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto, da parte delle agenzie interinali/somministrazione del lavoro, di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà - a sua volta - consultare l'Organismo di Vigilanza.

XI. Comportamenti da tenere per evitare di incorrere nell'inosservanza delle sanzioni interdittive di cui all'art. 23 del D. Lgs. 231/2001

Qualora l'autorità giudiziaria commini alla Società una sanzione o una misura interdittiva ai sensi del D. Lgs. 231/01 è fatto assoluto obbligo a tutti i destinatari di attenersi rigorosamente ai dettami del dispositivo della sentenza o dell'ordinanza che stabilisce la sanzione o la misura interdittiva, rispettando scrupolosamente i divieti che esso prevede.

Al momento della notifica dell'estratto della sentenza o dell'ordinanza è preciso dovere del legale incaricato ovvero dell'Head of Legal di avvertire immediatamente il Presidente del CDA o l'Amministratore Delegato affinché comunichi a tutto il personale aziendale le conseguenze derivanti dal provvedimento sanzionatorio o interdittivo e ponga in essere senza indugio, con la collaborazione, secondo i poteri e le competenze di ciascuno, degli altri procuratori aziendali, le misure più appropriate a dare corso alle disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Parimenti è compito del legale incaricato ovvero dell'Head of Legal avvertire l'Organismo di Vigilanza della sanzione o della misura interdittiva comminata alla Società, affinché ne verifichi la rigorosa osservanza.

XII. Comportamenti da tenere per evitare di incorrere nei delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter del D. Lgs. 231/01) e in particolare nel reato di "Associazione per delinquere" (art. 416 c.p.)

Conscia del fatto che la suddetta fattispecie di reato è applicabile, in astratto, non solo ai reati compresi nel novero dei reati presupposto ai sensi del D. Lgs 231/01 ma a qualsiasi reato previsto dall'ordinamento, la Società richiede a tutti i Destinatari del presente Modello, indipendentemente dal ruolo che ricoprono all'interno della struttura aziendale, di:

- evitare, nel modo più assoluto, di farsi promotori di un'associazione fra più persone il cui fine sia quello di perseguire obiettivi, leciti o illeciti, attraverso comportamenti non ammessi dalla legge, anche se a vantaggio della Società;
- evitare di aderire a qualsiasi tipo di associazione fra più persone il cui fine sia quello di perseguire obiettivi, leciti o illeciti, attraverso comportamenti non ammessi dalla legge, anche se a vantaggio della Società;
- denunciare immediatamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi tentativo di dare luogo all'interno di BCUBE ad un'associazione che si ponga come fine il perseguimento di obiettivi, leciti o illeciti, attraverso comportamenti non ammessi dalla legge, anche se a vantaggio della Società.

Inoltre, è richiesto ai Destinatari del presente Modello di:

- aderire ai Protocolli di legalità stipulati dalle associazioni di imprese e/o di categoria con il Ministero dell'Interno ovvero con le Prefetture territorialmente competenti;
- siglare Protocolli di legalità tra l'impresa – o la sua sede operativa - e il Ministero dell'Interno o la locale Prefettura per lo svolgimento di verifiche antimafia su potenziali risorse da assumere e partner commerciali;
- verificare che i partner commerciali/finanziari esteri posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità e non siano presenti nelle Liste dei soggetti designati, destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche (in base a regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali), consultabili sul sito internet di Banca d'Italia, sezione Unità di informazione finanziaria – UIF;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali;

- determinare i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint-venture* con altre imprese estere per la realizzazione di investimenti e prevedere meccanismi per assicurarne trasparenza e tracciabilità.

XIII. Comportamenti da tenere per evitare di incorrere nei reati tributari (Art. 25- *quinquiesdecies* del d.lgs. 231/2001)

La Società valuta i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei reati tributari, ovvero tutti i reati elencati nell'articolo 25 *quinquiesdecies* del d.lgs. 231/2001.

La Società con il presente documento intende infatti garantire la promozione di una cultura aziendale sempre più improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità.

È dunque in relazione a tali categorie di reato e alle connesse aree di rischio che sono state portate avanti le attività di *risk assessment* e di *risk management*, mediante la redazione e compilazione di *apposite check list*.

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato – corredate da una breve descrizione in relazione a ciascun delitto - che sono state esaminate ai fini della valutazione dei rischi.

Preliminarmente all'esame dei singoli reati è utile precisare alcune nozioni rilevanti per tutte le fattispecie delittuose di seguito descritte:

- **"fatture o altri documenti per operazioni inesistenti":**

fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

- **"elementi attivi o passivi":**

componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

- **"dichiarazioni":**

dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

- il **"fine di evadere le imposte"** e il **"fine di consentire a terzi l'evasione":**

si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;

- il **"fine di evadere le imposte"** ed il **"fine di sottrarsi al pagamento":**

riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

- **"imposta evasa":**

differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

- le **soglie di punibilità** riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;

- **"operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente"**

operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

- **"mezzi fraudolenti"**

condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Articolo 2 D. Lgs. 74/2000

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Brevi cenni sulla fattispecie

Tale ipotesi delittuosa ricorre tutte le volte in cui la dichiarazione, oltre ad essere non veritiera, risulti “insidiosa”, ossia sorretta da un impianto contabile o documentale di comodo in grado di sviare o intralciare la successiva attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’oggetto materiale del reato sono le fatture o gli altri documenti fiscali quali esempio ricevute fiscali, scontrini, note di credito, note di debito, schede carburante, documenti di trasporto, etc. Essi, però, devono riguardare operazioni inesistenti. Queste, si distinguono in inesistenza oggettiva o soggettiva.

Per inesistenza oggettiva, si intendono operazioni che sono materialmente inesistenti, quindi mai avvenute, che comprendono anche l’inesistenza relativa (operazione esistente ma per un quantitativo inferiore a quello realmente avvenuto, ad esempio una sovrapproduzione).

Per inesistenza soggettiva, si intendono i casi di fatturazioni eseguite a soggetti diversi da quelli per cui è stata effettuata prestazione.

L’elemento soggettivo del reato, è individuato nel dolo specifico, ossia la condotta è posta in essere con la finalità di evadere l’imposta sui redditi o sul valore aggiunto.

Per la consumazione del delitto in questione è necessario che i documenti o le fatture usate fraudolentemente siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero detenuti ai fini di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Articolo 3 D. Lgs. 74/2000

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali*".

Brevi cenni sulla fattispecie

Si tratta di una fattispecie residuale rispetto al reato di "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" con una struttura "bifasica", in quanto il reato si perfeziona con la dichiarazione mendace (prima fase), supportata dalla commissione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero, in via alternativa, l'utilizzo di documentazione falsa o di altri mezzi fraudolenti (seconda fase). È allora necessaria, per la realizzazione del "mezzo fraudolento", la sussistenza un *quid pluris* che, affiancandosi alla falsa rappresentazione offerta nella dichiarazione, consenta di attribuire all'elemento oggettivo una valenza di insidiosità, derivante dall'impiego di artifici idonei a consentire l'evasione fiscale impedendone l'accertamento.

Ulteriormente, è necessario che:

- l'imposta evasa, sia essa a titolo di Irpef o di Iva, sia superiore a 30.000 euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, in ogni caso, superiore a 1.500.000 euro, ovvero, qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie sia superiore al 5% dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

Anche in quest'ipotesi l'elemento soggettivo è il dolo specifico.

Dichiarazione infedele

Articolo 4 D. Lgs. 74/2000

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Brevi cenni sulla fattispecie

Il delitto di infedele dichiarazione aveva ed ha natura residuale rispetto ai delitti di cui agli artt. 2 e 3 D. Lgs. n. 74/2000.

La condotta punibile ai sensi del Codice Penale si risolve dunque in falsità ideologiche prive di qualsiasi connotato fraudolento e si materializza:

- (1) nell'annotazione di componenti positivi del reddito per ammontare inferiore a quello reale (in sostanza, l'omessa annotazione di ricavi);
- (2) nell'indebita riduzione dell'imponibile tramite l'indicazione nella dichiarazione di costi inesistenti (e non più fittizi), ossia di componenti negativi del reddito mai venuti ad esistenza in rerum natura e
- (3) nelle sottofatturazioni, ovvero all'indicazione in fattura di un importo inferiore a quello reale, in maniera da consentire all'emittente il conseguimento di ricavi non dichiarati.

È previsto, quale presupposto della rilevanza penale, il superamento della soglia di punibilità.

Contestualmente i ricavi omessi non devono essere stati anticipati o posticipati rispetto all'esercizio di competenza, risolvendosi in ciò, anche alla stregua di elementi negativi del fatto di reato, l'intera condotta punibile.

Non scrimina la presentazione di una dichiarazione integrativa da parte del contribuente (rilevante ai soli fini tributari amministrativi).

Il delitto in oggetto può essere presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/01 solamente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

La connotazione fraudolenta non si deve riferire alla condotta (che altrimenti integrerebbe il reato di cui all'art. 2 ovvero 3 del D. Lgs. 74/2000), bensì alla catena di operazioni in cui la condotta si inserisce.

Omessa dichiarazione

Articolo 5 D. Lgs. 74/2000

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Brevi cenni sulla fattispecie

La norma sanziona penalmente l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o del valore aggiunto, qualora l’imposta evasa (singolarmente considerata) sia superiore a cinquantamila euro. Ugualmente è penalmente sanzionata l’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta (c.d. mod. 770), qualora l’ammontare delle ritenute non versate siano superiori a cinquantamila euro.

Il delitto in oggetto, così come il precedente, può essere presupposto della responsabilità dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 231/01 solamente se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

Tipico è il caso della esteroinvestizione.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Articolo 8 D. Lgs. 74/2000

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Brevi cenni sulla fattispecie

La condotta consiste nell’emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell’indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d’imposta inesistente. Ai fini della configurabilità del reato, non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione.

L’articolo 1, lett. a) del D. Lgs. 74/00 precisa: «*per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi*». Quindi ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito, etc.

Il reato è commesso tipicamente dalle “cartiere”, società create al solo fine, create allo scopo di emettere documentazione falsa volta a supportare l’esposizione nella dichiarazione di terzi di elementi passivi fittizi.

Il reato potrebbe essere compiuto, tuttavia, anche dai soggetti che si trovino a rivendere i beni o a riaddebitare i servizi avendo consapevolezza della frode intervenuta in un diverso stadio di commercializzazione.

Occorre inoltre dare atto del fatto che l’elemento psicologico richiesto ai fini dell’integrazione del reato è il dolo specifico. Oltre alla prova sulla coscienza e volontà della condotta, è necessario provare l’ulteriore finalità di consentire l’evasione a terzi. Il reato non potrà dunque ricorrere, laddove il soggetto agisca esclusivamente per finalità differenti da quella di consentire un altrui evasione di imposta.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Articolo 10 D. Lgs. 74/2000

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Brevi cenni sulla fattispecie

La condotta sanzionata è quella di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie posta in essere al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi. Il reato è considerato perfezionato nel momento in cui l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili provocano, come effetto diretto, l’impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o la ricostruzione del volume d’affari del contribuente.

In particolare, per “occultamento” si intende il materiale nascondimento delle scritture ovvero dei documenti, così da non renderli fruibili all’amministrazione finanziaria al momento dell’accertamento.

La “distruzione”, invece, rappresenta l’eliminazione, totale o parziale, del supporto materiale che incorpora la scrittura ovvero il documento, rientrando anche l’ipotesi in cui il documento sia ancora disponibile, ma illeggibile o non fruibile per l’amministrazione finanziaria.

Indebita compensazione

Articolo 10 quater D. Lgs. 74/2000

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il credito inesistente è quello totalmente disancorato dalla situazione fiscale del contribuente e non rileva se l'inesistenza sia o non sia supportata da documentazione ideologicamente o materialmente falsa. In altri termini, la compensazione è penalmente rilevante laddove il credito sia letteralmente inventato o frutto di una creazione estemporanea in sede di compilazione del Modello F24. Il credito non spettante è quello non compreso tra le ipotesi di compensazione indicate nell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997; fuori da tali casi il credito, anche se esistente, è non spettante. Inoltre, è non spettante il credito per il quale non si rispettino le modalità e la procedura di compensazione: quindi, un credito non dovuto in relazione alla disposizione di riferimento.

Il credito suscettibile di essere "non spettante" o "inesistente" può essere di qualsiasi tipologia, anche di natura previdenziale.

Anche il delitto in oggetto può costituire presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/01 solamente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Articolo 11 D. Lgs. 74/2000

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Brevi cenni sulla fattispecie

La condotta può consistere:

- 1) nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);
- 2) nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

Il reato è considerato di “pericolo concreto” poiché richiede che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Mentre la fattispecie di cui al primo comma non necessita per la sua integrazione che sia iniziata una qualsiasi attività ispettiva da parte del Fisco nei confronti del contribuente, la fattispecie del comma successivo la presuppone visto che richiama espressamente una procedura di transazione fiscale in atto.

..*

Vengono disciplinati qui di seguito i comportamenti cui devono attenersi tutti coloro che operano nell'ambito di processi sensibili che possono avere un riflesso sulla gestione fiscale dell'azienda, come di seguito meglio individuati.

Tutti i Destinatari devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte, nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi dei reati in oggetto. Si precisa che i soggetti terzi (consulenti, fornitori, partner commerciali) sono destinatari delle previsioni previste nei limiti di quanto espressamente formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

Nello specifico, la Società persegue lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le procedure che i soggetti sopra indicati sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

Con riferimento alle diverse categorie di reato sono state valutate le **attività astrattamente esposte al rischio** di realizzazione delle fattispecie ritenute rilevanti per la Società, sia le attività che direttamente incidono sul processo fiscale, sia attività strumentali a quest'ultimo o comunque non direttamente connesse, ma con possibili riflessi su tale processo.

In particolare, le attività aziendali che sono state ritenute rilevanti sono le seguenti:

- Gestione amministrativo contabile
- Gestione della fiscalità
- Approvvigionamento beni lavori e servizi
- Gestione delle vendite
- Gestione delle operazioni straordinarie
- Gestione del personale
- Gestione dei cespiti
- Gestione del magazzino
- Gestione di sponsorizzazione, liberalità, spese di rappresentanza, ospitalità e omaggistica.

Principi generali di comportamento e controllo

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nella gestione dei rapporti di natura fiscale ed economica in generale, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati nel Codice Etico della Società. Tuttavia, considerata l'importanza di tali principi nella prevenzione della commissione dei reati presupposto, si è ritenuto opportuno riportarli espressamente anche all'interno del presente documento.

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli.

Dunque, è fatto **obbligo** di:

- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'Autorità fiscale;
- garantire la trasparenza nella tenuta della contabilità e nelle dichiarazioni contabili;
- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- collaborare con le Autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con le amministrazioni fiscali, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie;
- rispettare le disposizioni atte a garantire idonei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alla legge, i redditi generati;
- scegliere i professionisti interni ed esterni incaricati di gestire la *compliance* fiscale nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza;
- verificare la solidità finanziaria, l'attendibilità commerciale, tecnico-professionale ed etica dei fornitori;
- rispettare l'iter autorizzativo previsto dalle procedure acquisti;
- riscontrare il *fair market value* delle operazioni di acquisto;
- verificare la rispondenza della merce o servizio ricevuti rispetto a quanto previsto dal contratto;
- garantire la trasparenza e tracciabilità delle transazioni finanziarie;
- proporre alla clientela prodotti e servizi che non consentano di conseguire indebiti vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili;
- prevedere idonee forme di presidio per evitare il coinvolgimento in operazioni fiscalmente irregolari poste in essere dalla clientela.
- utilizzare adeguati sistemi informativi aziendali gestionali, per la gestione delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e pagamenti, che garantiscono la registrazione di tutte le fasi del processo che comportano la generazione di un costo/ricavo e che non consentono di emettere/registrazione la fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale.

- prevedere precise regole formalizzate nei contratti infragruppo per la gestione della fatturazione tra le società del Gruppo.

È fatto inoltre **divieto** di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- attuare forme di pianificazione fiscale che possano essere giudicate aggressive;
- utilizzare strutture, anche di natura societaria, che possano occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni e, in generale, eludere la normativa fiscale;
- porre in essere transazioni che non riflettano la sostanza economica e da cui derivino vantaggi fiscali indebiti;
- utilizzare contanti o altro strumento finanziario al portatore, fatta eccezione per transazioni di importo modesto disciplinate da specifica procedura;
- adulterare, anche solo parzialmente, i documenti giustificativi di operazioni di costo/uscita e ricavo/entrata;
- produrre e contabilizzare tali documenti in assenza di un rapporto di provvista e di una convenzione economica che ne supporti e legittimi l'emissione;
- occultare e/o distruggere scritture contabili o documentazione contabile per evitarne la contabilizzazione;
- disapplicare/disattendere le regole, i principi ed i criteri di valutazione previsti dalla legge in materia di formazione del bilancio di esercizio;
- presentare le dichiarazioni annuali IVA, dei Redditi e dei Sostituti d'imposta dolosamente esponendo in esse fatti non rispondenti a verità ovvero omettendo in esse fatti e/o scritture gestionali rilevati e/o approntate nella contabilità aziendale e riportati/riportate nel bilancio d'esercizio.

La Società ha inoltre ritenuto opportuno analizzare il sistema di gestione delle attività aziendali e dei controlli interni al fine di valutare se la Società fosse già dotata di validi presidi anche nei riguardi delle nuove fattispecie delittuose. Dall'analisi è emerso che la maggior parte dei presidi necessari erano già previsti dal sistema dei controlli interni, per le ordinarie finalità gestionali, contabili e fiscali.

A tal proposito, si riportano qui di seguito i contenuti dei protocolli e procedure rilevanti per la mitigazione del rischio di commissione dei reati tributari.

Approvvigionamento di beni, lavori e servizi

- **Selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi:**
 - sono definiti ruoli, compiti e responsabilità connessi alla gestione dell'albo fornitori;
 - sono effettuate attività di verifica preventiva/accreditamento/qualifica, volte a verificare la sussistenza di caratteristiche tecnico professionali, di solidità economico-finanziaria e di onorabilità, al fine dell'inserimento del fornitore all'interno dell'albo fornitori qualificati (anche attraverso un'analisi dettagliata e puntuale di visura e bilancio);

- sono identificate modalità e criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dello stato di qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - vengono svolti specifici controlli sulle controparti volti a verificarne la presenza nelle c.d. "Liste di Riferimento" (con particolare riferimento alle liste relative ai soggetti aventi residenza fiscale in particolari giurisdizioni);
 - Sono definite modalità di aggiornamento dello stato di qualifica finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento da parte del fornitore dei requisiti *necessary*.
- ***Negoziazione e stipula di contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi:***
 - Sono previste procedure che disciplinano il processo di acquisto nel rispetto delle normative;
 - Sono definiti ruoli, compiti e responsabilità, con la necessaria segregazione dei compiti;
 - Sono definiti criteri e modalità di assegnazione del contratto in ossequio alla normativa anche in tema di appalti pubblici (ad esempio: gara, procedura negoziata o affidamento diretto);
 - Sono previste motivazioni in caso di deroga alle modalità di selezione competitive standard definite e autorizzazione della deroga stessa;
 - Sono definiti i criteri di predisposizione e autorizzazione dei bandi di gara e delle richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche e delle condizioni tecnico commerciali;
 - È prevista la definizione di criteri e modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto;
 - Sono definiti i criteri di rotazione delle persone coinvolte nei processi di approvvigionamento;
 - Sono definite le modalità e i criteri di approvazione delle eventuali *short vendor list*;
 - Sono definite le modalità e i criteri per la valutazione delle offerte ricevute improntati alla trasparenza e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività;
 - Sono definite le modalità di verifica della correttezza e coerenza del contratto/Ordine di Acquisto rispetto all'oggetto dell'acquisto (ad esempio in termini di quantità) e verifica della coerenza dei compensi rispetto al bene/lavoro/servizio richiesto;
 - Sono definite le modalità di verifica, autorizzazione e monitoraggio degli acquisti urgenti o in extra-budget;
 - Sono definite le modalità di approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi; è prevista l'autorizzazione del contratto da parte di posizioni aziendali abilitate;
 - Sono apposte previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del fornitore e che consentano alla società di recedere e/o risolvere e/o sospendere il contratto in essere, in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti reputazionali e di moralità professionale verificati in sede di qualifica e aggiudicazione del contratto.
 - ***Gestione dei contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi***
 - Sono identificate la/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento con indicazione di ruolo e compiti assegnati;
 - È prevista l'autorizzazione da parte di posizioni aziendali abilitate, diverse della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento, in caso di modifiche, integrazioni e/o rinnovi dello stesso contratto;

- È prevista la tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio svolte della/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento in relazione alla corretta esecuzione dei contratti di acquisto di beni, lavori e, servizi;
- Viene verificata la corretta esecuzione delle prestazioni dei lavori, l'avvenuta consegna dei beni, verificando che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni corrispondano a quanto concordato con la previsione di tolleranze massime o della corretta erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti di acquisto;
- Deve essere formalizzata per iscritto, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dai contratti e/o dalle normative applicabili, l'esistenza di vizi, difformità e/o difetti dei beni, lavori o servizi forniti, delle relative denunce e contestazioni;
- Sono verificati i termini e le condizioni contrattuali in relazione alle modalità di pagamento.

Gestione del personale

- ***Gestione amministrativa del personale***

- Sono identificate le modalità di apertura e successiva gestione dell'anagrafica del dipendente;
- Le richieste di ferie e straordinari sono formalmente autorizzate;
- È prevista la verifica della completezza e accuratezza delle buste paga;
- Il pagamento degli stipendi deve essere previamente autorizzato;
- È prevista la verifica della coerenza tra bonifici effettuati al personale e cedolini (per valore totale);
- Sono definite le modalità di verifiche circa la completezza ed accuratezza di prospetti riepilogativi delle presenze e dei cedolini elaborati, anche rispetto alla normativa ed ai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, nonché rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato (proporzionalità);
- Sono definite le modalità di autorizzazione delle disposizioni di pagamento relative alle retribuzioni;
- Sono definiti i criteri alla base del sistema di sviluppo e valutazione del personale, anche con riferimento alla congruità dei compensi riconosciuti agli Amministratori ed ai Dirigenti;
- Sono definite le modalità di assegnazione e comunicazione di obiettivi di performance ragionevoli, realistici e bilanciati secondo un processo autorizzativo prestabilito;
- Sono definite le modalità per la corresponsione degli incentivi in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi;
- Sussiste corrispondenza tra gli incentivi erogati rispetto alle performance rendicontate;
- Sono definite le modalità e le tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali competenti;
- Sono sottoscritte le comunicazioni da trasmettere agli Enti Previdenziali ed Assistenziali competenti, previa verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni in esse contenuti.

- ***Gestione note spese del personale***

- Sono definite le modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della spesa;
- È prevista la verifica delle spese sostenute da dipendenti e amministratori e della correlata documentazione giustificativa;
- Sono definite modalità di approvazione dei resoconti e dei conseguenti rimborsi delle spese sostenute;

- Sono definite le modalità di verifica circa la congruenza tra le note spese e i relativi rimborsi erogati ai dipendenti, finalizzato ad individuare eventuali situazioni anomale;
- Sono definite le modalità di rimborso tramite strumenti tracciabili ed è fatto divieto di effettuare operazioni su conti cifrati o in contanti e/o a soggetti diversi dal dipendente.

Gestione amministrativo-contabile

- ***Gestione della contabilità generale***

- Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità per la gestione del piano dei conti;
- Sono definite le modalità di gestione delle registrazioni di contabilità generale, al fine di assicurare la loro corretta rilevazione; poste economiche, patrimoniali e finanziarie sono registrate solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati;
- È prevista la completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali;
- Sono definite le modalità di analisi e quadratura dei saldi patrimoniali ed economici;
- Sono definite le modalità di gestione delle registrazioni correttive (in caso di squadrature o saldi anomali); le funzioni aziendali competenti sono coinvolte al fine di garantire la completezza ed accuratezza dell'individuazione delle casistiche che richiedono la determinazione e contabilizzazione di scritture di rettifica/integrazione/assestamento e del calcolo alla base della determinazione del valore delle stesse;
- È prevista la verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle scritture di rettifica/integrazione/assestamento;
- Eventuali modifiche ai dati contabili possono essere effettuate solo da parte della funzione aziendale che li ha generati ed è prevista la tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali variazioni, nonché l'approvazione da parte di adeguato livello organizzativo delle modifiche effettuate;
- Sono definite le modalità di verifica circa la corretta determinazione del risultato di esercizio, nonché l'ammontare dell'accantonamento a riserva legale ed a riserva statutaria;
- Sono definite le modalità di verifica circa la completa e corretta registrazione del risultato di esercizio rispetto alle informazioni contenute nel verbale dell'Assemblea; le scritture contabili e la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione vengono archiviate mediante modalità o servizi digitali che ne garantiscono la disponibilità e l'integrità.

- ***Gestione contabilità clienti***

- Sono definite le modalità di creazione e gestione delle anagrafiche clienti, con riguardo a:
 - la documentazione minima necessaria per la creazione/modifica dell'anagrafica, in particolare con riferimento alle informazioni di natura finanziaria della controparte (ad esempio coordinate bancarie del cliente);
 - la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di fatturazione e soggetto incaricato delle attività di monitoraggio degli incassi;

- le attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco/sblocco posizioni non movimentate);
 - le attività di verifica periodica della corretta compilazione del requisito "split payment" dell'anagrafica;
- Sono previste modalità operative di acquisizione e registrazione delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dell'importo da fatturare (ivi incluse le misure atte a prevenire il rilascio o l'emissione di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti);
 - È prevista la verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e/o dell'avvenuta consegna dei beni [verificando che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni corrispondano a quanto concordato contrattualmente con la previsione di tolleranze massime] o della corretta erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti di vendita;
 - È prevista la verifica dell'esistenza della posizione anagrafica del cliente, del contratto di vendita e del relativo stato di esecuzione;
 - È prevista la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto di vendita, nonché rispetto alla prestazione effettuata;
 - Sono definiti criteri e modalità per il monitoraggio delle partite di credito scadute, la svalutazione dei crediti e l'eventuale stralcio.
 - definizione delle modalità di verifica circa la completezza e accuratezza delle registrazioni contabili svolte.
- **Gestione contabilità fornitori**

- È prevista la definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche fornitori, con riguardo a:
 - la documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell'anagrafica [in particolare con riferimento alle informazioni di natura finanziaria della controparte (ad esempio, IBAN), definendo le modalità di accettazione dei casi di disallineamento tra giurisdizioni (ad esempio: azienda operante in Italia con conti correnti all'estero)];
 - la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di registrazione delle fatture e soggetto incaricato delle attività di predisposizione dei pagamenti;
 - le attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate);
- È documentata e resa tracciabile l'attestazione fornita dalla/e funzione/i aziendale/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento circa l'effettivo ricevimento della prestazione;
- È prevista la verifica di completezza e accuratezza dei dati riportati in fattura;
- È prevista la verifica della correttezza delle registrazioni contabili svolte;
- È prevista la verifica periodica del trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute.

- **Gestione contabilità cespiti**

- È prevista la verifica della corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi al patrimonio immobilizzato mediante raffronto dei dati con le evidenze contabili;
- È prevista la verifica della corretta rilevazione contabile degli ammortamenti.

- **Gestione contabilità di magazzino**

- È previsto lo svolgimento di periodiche attività di inventario e definizione di controlli e autorizzazioni circa le eventuali rettifiche inventariali derivanti e le conseguenti scritture contabili da effettuare;
- Sono definite le modalità e i criteri di effettuazione delle attività periodiche di valorizzazione del magazzino e delle conseguenti rilevazioni in contabilità.

- **Gestione delle attività di predisposizione del bilancio di esercizio e delle relazioni periodiche relative alla situazione economica e finanziaria della società**

- Sono identificate le informazioni e i dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società da trasmettere alle funzioni amministrative competenti;
- Sono definite le modalità di esecuzione di controlli manuali e/o automatici, per tutte le tipologie di registrazioni contabili, da parte delle competenti funzioni amministrative aziendali, volti ad assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dei dati recepiti in contabilità e/o comunicati dalle competenti funzioni aziendali che ne garantiscono completezza ed accuratezza;
- È sottoscritta una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse da parte dei responsabili delle funzioni aziendali competenti della società.

- **Gestione della piccola cassa**

- Sono definite le modalità di utilizzo della piccola cassa-carte ricaricabili (incluse le tipologie di spesa ammissibili e i limiti di utilizzo), ivi incluse le relative modalità di rendicontazione delle spese sostenute e la documentazione giustificativa necessaria;
- Vengono svolte attività di riconciliazione periodica delle giacenze di piccola cassa con le risultanze contabili.

- **Gestione operazioni infragruppo**

- Con riferimento alla gestione degli adempimenti in materia di *transfer pricing*:
 - sono definiti i criteri, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento applicabile, per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni *intercompany*;
 - Sono definiti ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla gestione dei rapporti infragruppo.
- Con riferimento al trasferimento di fondi sia tra conti correnti di società dello stesso gruppo sia tra conti correnti della medesima società:
 - sono individuate, documentate e approvate le esigenze del trasferimento;
 - sono adottati idonei sistemi di controllo e di autorizzazione da parte di posizione aziendale abilitata e definiti criteri e modalità di esecuzione dei trasferimenti.
- Sono definite le modalità di verifica periodica circa la riconciliazione delle partite Intercompany tra la Società e le altre Società del Gruppo.

- ***Gestione incassi e pagamenti***

- È prevista la verifica periodica e il tempestivo aggiornamento di coordinate bancarie non corrette e/o incomplete;
- È prevista la verifica della corretta imputazione della partita al cliente;
- Viene effettuata l'analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori;
- Sono definiti ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla gestione dei pagamenti;
- Viene effettuata la verifica della pagabilità della fattura sulla base del raffronto tra contratto, prestazione ricevuta e fattura;
- È prevista la verifica della coerenza del destinatario del pagamento con quanto riportato in fattura;
- È prevista la verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile;
- È prevista la verifica del divieto di effettuare pagamenti a fornitori in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- Sono analizzate le partite sospese a chiusura dei conti transitori;
- È prevista la verifica della tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso.
- Sono definite le modalità di verifica e monitoraggio degli incassi, nonché le modalità di riconciliazione degli stessi alle partite aperte (verifica della coerenza tra le fatture attive emesse e gli incassi pervenuti);
- Sono definite le modalità di identificazione di eventuali anomalie negli incassi (come ad esempio nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più Clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie).

- **Gestione della fiscalità**

- Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale:
 - Sono definiti ruoli e responsabilità in relazione alle attività di gestione del recepimento delle eventuali novità e modifiche sul piano normativo in materia fiscale;
- Gestione e monitoraggio del calendario fiscale:
 - È prevista la definizione e gestione di uno scadenziario fiscale;
 - È previsto un monitoraggio circa il rispetto delle scadenze.

- ***Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette***

- Sono previste verifiche circa eventuali scostamenti sul risultato ante imposte rispetto agli esercizi precedenti e successiva analisi nel caso di scostamenti significative;
- Sono previste verifiche della correttezza e accuratezza del calcolo delle imposte dirette e indirette;
- È prevista la verifica dell'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla società quale sostituto d'imposta;
- Sono previste verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale;

- È prevista la verifica sul rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali compensazioni IVA effettuate;
- È prevista l'analisi dei fenomeni che hanno concorso a determinare eventuali variazioni fiscali in aumento e in diminuzione del reddito imponibile;
- Sono previste verifiche successive circa la corretta contabilizzazione delle imposte;
- È prevista la verifica circa la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta;
- È previsto il coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali per la valutazione degli impatti fiscali e del rispetto della normativa fiscale di riferimento, in relazione alle attività tipiche aziendali, nonché per le operazioni di natura straordinaria.

- ***Gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni***

- È prevista la verifica dell'attendibilità dei modelli dichiarativi/di versamento relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali modelli;
- I modelli dichiarativi/di versamento sono formalmente sottoscritti da parte dei soggetti aziendali abilitati;
- È prevista la verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo.

Gestione delle vendite

- **Accreditamento Clienti**

E' prevista la definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento della clientela, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità, di ordine morale, e di solidità economico finanziaria e attendibilità commerciale, (anche con riferimento a soci ed organi gestori, parti correlate, giurisdizione, ed eventuali situazioni di conflitto di interessi), con la contestuale definizione delle modalità con cui effettuare tali verifiche, (ad es. verifica delle visure camerali o database specializzati).

- ***Gestione ordini/contratti di vendita***

- È prevista la formalizzazione degli elementi contrattuali sottostanti l'operazione di vendita;
- I contratti di vendita sono approvati da parte di soggetti aziendali abilitati;
- È prevista la verifica della corrispondenza dell'ordine/contratto di vendita con le politiche commerciali autorizzate;
- Sono definiti flussi autorizzativi funzionali all'applicazione di scostamenti rispetto alle politiche commerciali approvate (ad esempio, riconoscimento di extra sconti o termini contrattuali maggiormente favorevoli per il cliente);
- È prevista la definizione delle modalità operative di acquisizione e registrazione delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dell'importo da fatturare (ivi incluse le misure atte a prevenire il rilascio o l'emissione di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti);
- È prevista la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine di vendita, nonché rispetto alle prestazioni erogate;
- È prevista la definizione del processo autorizzativo di ordini di vendita ricevuti al di fuori del flusso standard previsto dai vigenti processi aziendali.

- ***Gestione del credito verso clienti***

- Sono definite le modalità di gestione degli incassi e di monitoraggio dello Scaduto;
- Sono definiti gli interventi di gestione ordinaria del credito (ad esempio, gestione di: solleciti, escussione garanzie, piani di rientro, ecc.);
- Sono identificati i criteri, le modalità e i livelli approvativi per la svalutazione e lo stralcio dei crediti.

- ***Gestione delle operazioni straordinarie (ad esempio acquisizione/cessione di aziende/rami d'azienda)***

- Sono preventivamente verificati i presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché l'attuabilità della proposta di realizzazione dell'operazione ad opera delle competenti funzioni aziendali;
- È verificata la corrispondenza tra la proposta dell'operazione autorizzata e i contenuti del contratto cui si è pervenuti a seguito delle attività negoziali;
- L'operazione è autorizzata da parte dei soggetti aziendali abilitati;
- Sono definite le modalità e i criteri per la valutazione e la selezione delle controparti (esecuzione di una due diligence);
- La funzione che ha approvato la proposta di realizzazione dell'operazione deve approvare eventuali modifiche/integrazioni ai termini e alle condizioni contenuti nell'accordo stipulato;
- Le competenti funzioni fiscali sono coinvolte sia in fase di definizione della proposta di realizzazione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- Preliminarmente all'avvio della negoziazione di accordi vincolanti sono previste:
 - validazione della documentazione contrattuale vincolante;
 - verifica delle relative clausole;
 - autorizzazione all'avvio della negoziazione;
- È previsto l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione, da parte degli esponenti aziendali, in merito ad eventuali situazioni di conflitto di interesse circa l'operazione straordinaria;
- Sono definite le modalità di approvazione dell'operazione straordinaria;
- Sono definite le modalità di verifica circa l'avvenuto completamento dell'operazione;
- Sono realizzate attività di monitoraggio al fine di garantire la corrispondenza tra la proposta di realizzazione dell'operazione approvata e quanto realizzato.

- ***Gestione dei cespiti***

- È prevista la verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di acquisizione/dismissione del cespite ad opera delle competenti funzioni aziendali;
- Sono definiti i criteri e le modalità per la valutazione tecnica ed economica del cespite;
- Sono definite le modalità di gestione delle attività periodiche di inventariazione dei cespiti per tipologia e localizzazione con indicazione dell'eventuale modalità di assegnazione (noleggio o altra forma contrattuale);
- Sono definite le modalità circa:

- la corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi al patrimonio immobilizzato mediante raffronto dei dati con le evidenze contabili;
 - la corretta rilevazione contabile degli ammortamenti;
 - la corretta dismissione ed eliminazione dei cespiti; è prevista la verifica della corrispondenza tra la proposta di acquisizione/dismissione del cespite autorizzata e i contenuti del contratto cui si è pervenuti a seguito delle attività negoziali;
- È disposta la valutazione (perizia) del cespite da acquisire/dismettere;
 - La stipula del contratto è autorizzata da parte dei soggetti aziendali abilitati;
 - Il soggetto incaricato di approvare la proposta di acquisizione/dismissione del cespite deve approvare eventuali modifiche/integrazioni ai termini ed alle condizioni contenuti nell'accordo stipulato;
 - È previsto il coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di acquisizione/dismissione del cespite, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
 - Vengono realizzate attività di monitoraggio al fine di garantire la corrispondenza tra la proposta di acquisizione/dismissione del cespite approvata e quanto realizzato.
- **Gestione del magazzino**
- Sono definite le modalità, dei ruoli e delle responsabilità al fine di garantire la tracciabilità dei flussi logistici di magazzino in entrata e in uscita;
 - Sono monitorati e analizzati i *trend* dei livelli delle giacenze in magazzino;
 - È predisposto e aggiornato un inventario periodico volto a verificare la corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza;
 - Sono previste verifiche sugli eventuali disallineamenti emersi durante la conta fisica (tra giacenza fisica e giacenza contabile);
 - Sono previsti criteri e modalità per apportare eventuali rettifiche inventariali con approvazione da parte di adeguati livelli organizzativi;
 - Sono previsti criteri e modalità per l'identificazione dei materiali da destinare all'alienazione o allo smaltimento.

Gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti

- Il contratto di sponsorizzazione o dell'iniziativa di liberalità è approvato da parte di posizione aziendale abilitata;
- Sono definite le modalità e i requisiti per l'accreditamento delle controparti, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità;
- Sono definite le modalità di approvazione del contratto o dell'atto unilaterale alla base delle erogazioni;
- Sono definite le modalità di verifica circa l'avvenuta prestazione (in caso di sponsorizzazioni) o dell'effettivo e corretto impiego dei fondi stanziati o ricevuti (in caso di contributi) da parte della controparte, nonché della relativa corrispondenza con quanto previsto nel contratto;
- Sono definite le modalità di rilascio del benestare al pagamento della fattura previa verifica coerenza della stessa rispetto a prestazione ricevuta (in caso di sponsorizzazioni) e Contratto (sia in caso di sponsorizzazioni sia in caso di contributi);

- Sono definite le modalità di verifica circa il regime fiscale applicabile all'operazione, preventivamente alle erogazioni;
- Sono definite le modalità di verifica circa la corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto del Contratto (sponsorizzazione/contributo), nonché circa la sua corretta applicazione all'imponibile (corretto importo);
- Sono definite le modalità di verifica circa la coerenza tra soggetto destinatario della sponsorizzazione/contributo e soggetto indicato nel Contratto e soggetto che ha emesso la fattura;
- Sono definite le modalità di autorizzazione al pagamento dell'iniziativa;
- Sono definite le modalità di monitoraggio periodico delle sponsorizzazioni/contributi finalizzato ad individuare eventuali situazioni anomale o di concentrazione di iniziative nei confronti degli stessi soggetti; è verificata l'effettiva esecuzione del contratto di sponsorizzazione/dell'iniziativa di liberalità in linea con la proposta originariamente approvata;
- È prevista la verifica circa la completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto di sponsorizzazione;
- È prevista la verifica della coerenza dei flussi finanziari correlati all'iniziativa di liberalità rispetto alla proposta originariamente approvata.

Gestione delle spese di rappresentanza, delle ospitalità e dell'omaggistica

- Sono definite le tipologie, i limiti e le finalità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità consentiti;
- Sono adottati sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità offerti e dei relativi destinatari;
- Sono definiti specifici livelli approvativi in relazione all'erogazione di omaggi e spese di rappresentanza/ospitalità;
- Sono definite le modalità di rendicontazione delle spese di rappresentanza/ospitalità effettuate, con indicazione del beneficiario e dello scopo della spesa;
- Limitatamente alle spese di rappresentanza/ospitalità offerte da singoli dipendenti, sono definiti i criteri e le modalità per il rimborso delle suddette spese e le relative autorizzazioni;
- Sono definite le modalità di monitoraggio periodico delle spese di ospitalità e/o di rappresentanza e/o omaggi, finalizzato ad individuare eventuali situazioni di concentrazioni o anomalie;
- Il contratto di sponsorizzazione o dell'iniziativa di liberalità è approvato da parte di posizione aziendale abilitata;
- È verificata l'effettiva esecuzione del contratto di sponsorizzazione/dell'iniziativa di liberalità in linea con la proposta originariamente approvata;
- È prevista la verifica circa la completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto di sponsorizzazione;
- È prevista la verifica della coerenza dei flussi finanziari correlati all'iniziativa di liberalità rispetto alla proposta originariamente approvata.

* * *

Compiti e poteri dell'organismo di vigilanza nell'ambito dei reati tributari

Nell'ambito delle generali attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, l'OdV ha facoltà di verificare l'attuazione di quanto prescritto in termini di presidi di controllo e di prevenzione nell'ambito dei reati tributari.

L'OdV è, altresì, destinatario di tutte le informazioni afferenti alla tematica della gestione fiscale societaria che possano far presumere una violazione.

A tal fine, dovranno essere comunicati senza indugio all'OdV tutti i flussi informativi inerenti le verifiche sopra menzionate.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio della propria attività di controllo, potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale relativa alla materia qui trattata e potrà effettuare, qualora lo ritenga necessario, verifiche sul rispetto delle procedure, interpellando eventualmente i soggetti interessati.

Nell'ambito dei propri poteri potrà partecipare alle riunioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione ed indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili" di cui dovrà essere redatto un verbale attestante l'attività svolta ed i soggetti partecipanti.

L'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di amministrazione sugli accertamenti e sulle attività svolte in merito alla verifica dell'attuazione del Modello.

XIV. Comportamenti da tenere per evitare di incorrere nei reati di Contrabbando (Art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001)

L'art. 5, comma 1, lett. d), del D.lgs. 75/2020 ha introdotto l'art. 25-*sexiesdecies* nel D.lgs. 231/2001, prevedendo così, tra i reati presupposti, i reati di contrabbando.

Successivamente, la disciplina è stata modificata con il D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, intitolato "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi", in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111).

Il Decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024 riscrive le disposizioni nazionali in tema doganale, abrogando e sostituendo integralmente il TULD. Uno degli aspetti rilevanti del nuovo impianto sanzionatorio è l'elemento oggettivo che designa un sistema di progressione illecita in cui, affinché la violazione assuma rilevanza penale è necessario, salvo situazioni particolari, che sia superata la soglia di offensività individuata dall'art. 96 ovvero di 10.000 euro di diritti di confine dovuti non dichiarati o dichiarati in maniera errata. Le sanzioni pecuniarie per l'ente, applicate ai diritti di confine, sono state estese anche alle imposte nel caso superino i 100.000 euro. L'art. 4 del D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141 ha modificato l'art. 25-*sexiesdecies* D.lgs. 231/2001 prevedendo, altresì, che le disposizioni del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, siano parte integrante dell'art. 25-*sexiesdecies* D.lgs. 231/2001.

Modalità di commissione dei reati

Occorre premettere che i delitti presupposto previsti nel D.P.R. 43/1973 possono essere commessi solamente nell'ambito delle attività di *import*, e non anche di *export*. Ciò in quanto l'Unione Europea non applica dazi alle merci in uscita. Tutte le merci sono sottoposte ai diritti di confine.

Normalmente, all'interno degli enti le operazioni di gestione delle attività doganali - compresa la gestione dei rapporti con le Dogane - sono affidate in *outsourcing* alla figura dello **spedizioniere** o della **società di spedizioni** (che si può avvalere di spedizionieri e di Operatori Economici Certificati). L'ente non mantiene rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione.

I mandati conferiti agli spedizionieri possono presentare rappresentanza diretta (lo spedizioniere agisce in nome e per conto dell'ente. Quindi la responsabilità ricade sul soggetto rappresentato, cioè l'ente stesso), ovvero rappresentanza indiretta (in questo caso, la responsabilità ricade sulla persona dello spedizioniere. L'ente può rispondere in via solidale).

Nelle dinamiche relative alla gestione delle incombenze doganali, l'ente si occupa di fornire tutte le istruzioni, le informazioni e la documentazione necessarie allo spedizioniere il quale, a sua volta, si occupa di predisporre la bolla di spedizione e di calcolare i diritti di confine da versare alla Dogana. I diritti di confine sono calcolati sulla base di 4 elementi: **(i)** qualità delle merci (definita attraverso la classificazione doganale); **(ii)** quantità delle merci; **(iii)** origine delle merci (elemento molto importante, dal momento che può comportare l'applicazione di determinate misure di politica doganale come, ad esempio, politiche *anti-dumping* o politiche di applicazione di tariffe doganali di favore); **(iv)** valore delle merci (= corrispettivo pagato, valore di fattura).

Tendenzialmente, i reati doganali vengono commessi attraverso la falsificazione delle informazioni relative ai quattro elementi sopra riportati. Nello specifico:

1. falsa dichiarazione sulla qualità delle merci;
2. falsa dichiarazione sulla quantità delle merci;
3. "sottofatturazione" per dichiarare un valore inferiore delle merci.

I flussi di informazioni con la Dogana sono totalmente digitali. L'Agenzia delle Dogane riceve dagli spedizionieri la documentazione in via telematica e, attraverso software di controllo (AIDA), verifica la corrispondenza tra quanto dichiarato in bolla di spedizione e il carico effettivo. Esistono diverse tipologie di controllo, alcune delle quali possono avvenire anche a diverso tempo di distanza (fino a 3 anni).

Principi di controllo

Di seguito, si riportano i principi di controllo da adottare. L'ente, in generale, è chiamato ad effettuare un controllo:

- a) sulla figura del professionista;
- b) sulla documentazione e sulle informazioni che vengono fornite al professionista;
- c) sulle attività del professionista.

In quest'ottica:

1. **Selezione dello spedizioniere persona fisica**: durante la fase di selezione, **(1)** è necessario assicurarsi che lo spedizioniere sia in possesso degli adeguati requisiti professionali per effettuare il servizio (iscrizione all'albo professionale previo esame presso agenzia delle dogane); **(2)** occorre rinunciare alla selezione se **(i)** vi è stata la proposta dello spedizioniere di effettuare o ricevere pagamenti di importo significativo con utilizzo di contante; **(ii)** vi è stata la proposta di pagamenti a favore di soggetti non riconducibili allo spedizioniere; **(iii)** lo spedizioniere si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni richieste, a dichiarare la propria attività o a

presentare documentazione contabile o di altro genere; **(iv)** lo spedizioniere fa ricorso per lo svolgimento della propria attività a soggetti con cui i rapporti non appaiano trasparenti.

2. **Selezione della società di spedizione:** valgono gli stessi principi di controllo. L'ente deve verificare i rapporti con gli spedizionieri e gli Operatori Economici Certificati con cui collabora la società di spedizione.
3. **Controllo sull'adeguata conclusione dei mandati con gli spedizionieri:** definire con precisione gli aspetti fondamentali del contratto di mandato con lo spedizioniere.
4. **Organizzazione interna:** l'ente deve definire un chiaro sistema di gestione della comunicazione delle informazioni destinate allo spedizioniere. Occorre, in tal senso, stabilire - secondo il principio di segregazione dei ruoli e delle responsabilità - le funzioni deputate alla comunicazione con lo spedizioniere e le funzioni chiamate all'approvazione e al controllo di dette attività. Occorre, inoltre, stabilire un adeguato sistema di tracciamento e archiviazione della documentazione e delle informazioni condivise con lo spedizioniere.
5. **Rendicontazione:** come detto, il rapporto dell'ente con le Dogane è sempre mediato dalla presenza dello spedizioniere o della società di spedizionii. Anche il versamento dei diritti di confine viene operativamente effettuato dallo spedizioniere/società di spedizionii, che si occupa in prima persona della predisposizione della bolla. Diviene, pertanto, necessario che l'ente pretenda un adeguato livello di rendicontazione delle attività svolte da parte dello spedizioniere/società di spedizione.
6. **L'Agenzia delle Dogane:** occorre considerare che l'Agenzia delle Dogane è una Pubblica Amministrazione. Tutti i principi di controllo applicabili all'ente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione possono essere utilmente valorizzati anche in questo specifico ambito di operatività. Ciò permetterebbe di "blindare" l'area sensibile in oggetto anche con misure pensate per la gestione dei rapporti con soggetti pubblici. Si ritiene, poi, che l'ente debba necessariamente pretendere dallo spedizioniere un adeguato livello di trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Principi di comportamento

To do	NOT TO DO
Affidarsi a professionisti esterni che presentano adeguate garanzie di professionalità e trasparenza. In tal senso, predisporre un adeguato sistema di valutazione dei professionisti nella fase di selezione, nel rispetto della trasparenza e della segregazione dei ruoli e delle responsabilità.	Produrre dichiarazioni false in merito a: quantità, qualità, origine o valore delle merci importate.
Predisporre un adeguato <i>iter</i> di verifica in merito all'adeguatezza dei mandati conferiti agli spedizionieri/società di spedizione.	Affidarsi a professionisti esterni che non presentino adeguate garanzie di professionalità e trasparenza.
Gestire i rapporti (seppur indiretti) con l'Agenzia delle Dogane - e con i soggetti ad essa appartenenti - secondo i principi di trasparenza e collaborazione.	Effettuare in modo non adeguato la verifica delle informazioni e della documentazione condivise con lo spedizioniere/società di spedizione.
Predisporre un adeguato <i>iter</i> di verifica dell'attendibilità delle informazioni e della documentazione fornite allo spedizioniere/società di spedizionii.	Non predisporre un adeguato sistema di tracciamento ed archiviazione delle informazioni e della documentazione fornite allo spedizioniere/società di spedizionii.

Predisporre un adeguato sistema di tracciamento ed archiviazione delle informazioni e della documentazione fornite allo spedizioniere/società di spedizioni.	Pretendere un livello inadeguato di rendicontazione delle attività effettuate dallo spedizioniere.
Pretendere un adeguato livello di rendicontazione delle attività effettuate dallo spedizioniere.	
Definire le modalità di notifica di eventuali irregolarità alle autorità competenti.	
Prevedere obblighi in capo all'outsourcer affinché informi tempestivamente l'ente di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente.	
Definire le modalità di identificazione e mappatura degli acquisti effettuati da fornitori extra UE, nonché dei termini di contratto (INCOTERMS) principali utilizzati.	
Inserire previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti.	
Definire le modalità e i criteri per la classificazione doganale della merce, ivi incluse le modalità di gestione di merci soggette a regimi speciali e agevolazioni (es. ammesse alla restituzione dei diritti, duplice uso, importazione temporanea etc.), delle casistiche di importazione temporanea e di esportazione con sospensione o restituzione dei diritti (es. merce in sostituzione, mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità ai fini della loro riesportazione, regime di perfezionamento, etc.).	
Definire le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini della restituzione/rimborso dei diritti doganali.	

SEZIONE TERZA

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. PREMESSA

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, sebbene il D.Lgs. 231/2001 consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tener conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente.

Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Sono cause di ineleggibilità ed incompatibilità con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza, anche a garanzia del requisito di onorabilità:

- essere membro munito di deleghe operative del C.d.A. della Società o di Società da questa controllate e/o partecipate nonché di Società controllanti e/o partecipanti;
- essere revisore contabile della Società o di Società da questa controllate e/o partecipate nonché di Società controllanti e/o partecipanti;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti (senza limite di grado di parentela in caso di membri esterni);
- essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile a pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche;
- essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile ed anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 447 c.p.p. per delitti non colposi e per reati puniti a titolo di dolo o di colpa richiamati nell'ambito del D.Lgs 231/2001.

In ogni caso, i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono - e saranno - scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i soci e con gli Amministratori, che ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio.

I componenti interni non potranno essere scelti tra dirigenti responsabili di funzioni che abbiano attinenza con le aree aziendali a rischio di reato e, in ogni caso, non dovranno appartenere alle aree di *business* aziendale.

In caso di nomina di un componente esterno, lo stesso non dovrà avere rapporti commerciali con la Società che possano configurare ipotesi di conflitto di interessi.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria e agli orientamenti della giurisprudenza formati in materia, BCUBE ha ritenuto di istituire un organo collegiale funzionalmente dipendente dal Consiglio di Amministrazione e da questo nominato, che, per la composizione scelta, possa assicurare la conoscenza delle attività aziendali, competenze in *auditing* e *risk assessment* e - al contempo - abbia autorevolezza e indipendenza tali da poter garantire la credibilità delle relative funzioni.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria e agli orientamenti della giurisprudenza formati in materia, la Società ha ritenuto di conferire la qualifica di Organismo di Vigilanza ad un organo collegiale:

- i cui membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione;
- composto da un minimo di 3 membri particolarmente qualificati ed esperti nelle materie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, in modo da garantire all'Organismo adeguata conoscenza delle attività aziendali e competenza in materia legale, contabile, di *risk assessment* ed *internal auditing*, giuslavoristica, nonché in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e - al contempo – con requisiti di autorevolezza e indipendenza tali da poter garantire la credibilità delle relative funzioni.

L'Organismo di Vigilanza ha una durata di tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'Organismo di Vigilanza è stato definito in modo da poter garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione plurisoggettiva, dall'assenza di alcun riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione e dalla facoltà di reporting al massimo vertice aziendale.
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di BCUBE.

Mediante appositi documenti organizzativi/comunicazioni interne verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l'Organismo stesso. Per il suo funzionamento, l'Organismo si è, inoltre, dotato di un proprio Regolamento di Funzionamento.

All'Organismo di Vigilanza è riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione un *budget* di spesa adeguato per lo svolgimento delle relative funzioni. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere e, in caso di spese eccedenti il budget approvato, dovrà essere autorizzato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

La revoca dei poteri propri di tale organo potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera del Consiglio di amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per giusta causa dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri;
- una sentenza di condanna della Società ovvero una sentenza di patteggiamento ai sensi del Decreto, dalla quale risulti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza (anche in riferimento a quanto disciplinato dall'art. 6, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 231/2001).

3.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- specifica verbalizzazione degli incontri dell'Organismo;
- comunicazione su base continuativa al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte;
- comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte, ovvero per eventuali violazioni dei vertici aziendali o dei Consiglieri di Amministrazione.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- collaborare con la funzione aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di BCUBE, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- istituire specifici canali informativi "dedicati" (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le Direzioni aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo;
- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;

- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo potrà delegare uno o più compiti specifici ai suoi singoli componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In ordine ai compiti delegati dall'Organismo a singoli membri dello stesso, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

3.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e, se richiesto, al Collegio Sindacale.

Il riporto a siffatti organi sociali, competenti a convocare l'Assemblea, costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli amministratori, affidato - per previsione legislativa e statutaria - al socio.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce, sia al Consiglio di Amministrazione sia, se richiesto, al Collegio Sindacale lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- in modo continuativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e, almeno annualmente, attraverso una relazione scritta;
- periodicamente nei confronti del Collegio Sindacale, su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte;
- occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai Consiglieri di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento e, al contempo, potrà – a sua volta – richiedere al Consiglio di Amministrazione della Società di essere convocato ogni volta che ravveda l'opportunità di un esame o di un intervento in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi compiti, di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

3.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE EX ART. 6 COMMA 2-BIS, D. LGS. 231/2001 - D.LGS. 24/2023 (DECRETO WHISTLEBLOWING)

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli adottati e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello.

Al fine di facilitare il flusso delle informazioni verso l'Organismo, è istituito un canale informativo dedicato e precisamente l'indirizzo di posta elettronica **odv.spa@bcube.com** diretto a facilitare il flusso di informazioni, nonché eventuali richieste di chiarimento in ordine a casi dubbi o ad ipotesi problematiche connesse al Modello.

In particolare, gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

I Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

Inoltre, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001;
- attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001 o del Modello;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 30 giorni) occorsi a dipendenti, e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione della Società, nonché prendere visione di qualsiasi documento della Società e consultare dati relativi alla stessa.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

La Legge 29.12.2017 n. 179 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità (Whistleblowing) ha modificato l'art. 6 del D.Lgs.231/2001, richiedendo alle Società di allestire uno o più canali di comunicazione che consentano di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; almeno un canale alternativo di segnalazione deve essere idoneo a garantire con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il D. Lgs. 24/2023 recante l'“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (d'ora in poi, “Decreto Whistleblowing”), in vigore dal 30 marzo 2023 e riportante condizioni specifiche di applicabilità a partire dal 15.07.2023. Con particolare riferimento al settore privato è previsto, tra l'altro, l'ampliamento dell'oggetto delle segnalazioni, (precedentemente limitate a violazioni di interesse del Decreto Legislativo 231/2001), l'ampliamento dei soggetti di diritto privato tenuti all'attivazione di un sistema di gestione delle segnalazioni, la possibilità per i segnalanti di ricorrere a canali di segnalazione esterna qualora ricorrano particolari condizioni, la possibilità per il segnalante di divulgare pubblicamente (tramite la stampa o mezzi elettronici o altri mezzi divulgativi) la segnalazione al ricorrere di particolari circostanze, l'applicazione di sanzioni nel caso di mancato rispetto delle previsioni del Decreto.

In aggiunta alla casella di posta elettronica dedicata ai flussi informativi verso l'OdV, al fine di veicolare il flusso delle segnalazioni conformemente a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e per garantire il rispetto delle misure a tutela del segnalante, viene altresì istituito un canale di segnalazione alternativo, consistente in una piattaforma informatica, alla quale si accede dal seguente link <https://bcube.segnalazioni.net/>

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata loro la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Sono vietati gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Per ulteriori informazioni sul canale Whistleblowing, è possibile prendere visione dell'informativa presente al seguente link <https://bcube.segnalazioni.net/>

SEZIONE QUARTA

4. SISTEMA SANZIONATORIO

4.1. DESTINATARI E APPARATO SANZIONATORIO E/O RISOLUTIVO

Il Modello della Società prevede un sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni delle procedure e delle disposizioni ivi indicate, nonché delle disposizioni del presente Modello e dei principi stabiliti nel Codice Etico. Il sistema disciplinare predisposto è volto a prevenire la commissione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D.Lgs. 231/2001, ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'eventuale instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001. L'azienda, infatti, ha la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni disciplinari ritenute più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni operate dal giudice in sede penale.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere classificate nei seguenti comportamenti:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- comportamenti che integrano una grave trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni della Società, tali da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.
- comportamenti che integrano la violazione delle misure a tutela del segnalante di cui all'art. 3.4 del Modello;
- comportamenti che integrano l'effettuazione con dolo o colpa grave di gravi segnalazioni di cui all'art. 3.4 del Modello che si sono rivelate infondate.

Sanzioni per il personale dipendente

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicabili, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle procedure e delle disposizioni indicate nel Modello adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza i compiti loro affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL di categoria.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni: i) richiamo verbale, ii) ammonizione scritta, iii) multa, iv) sospensione dal lavoro e v) licenziamento. L'accertamento di eventuali violazioni, nel caso in cui fossero reputate tali da ledere il vincolo fiduciario, potranno determinare a carico del lavoratore la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa.

Tali sanzioni saranno comminate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e saranno proporzionate a seconda della loro gravità.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le violazioni dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si precisa che incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico e alle regole comportamentali contenute nel presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società.

Incorre, inoltre, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree ritenute a rischio dalla Società, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, diretto in modo univoco alla commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e alla diligenza nel lavoro, talmente grave da ledere la fiducia dell'azienda nei confronti del dipendente stesso;
- adottati, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno esser comminati al lavoratore entro i termini assegnatigli a difesa, nel corso dei quali lo stesso potrà presentare le sue giustificazioni.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce.

L'irrogazione del provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità delle violazioni commesse;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- altre particolari circostanze che caratterizzino la violazione.

Le sanzioni disciplinari (così come previsto dall'art. 7 L. 300/70) e il Codice Etico, sono portate a conoscenza del lavoratore mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti

La violazione – da parte dei dirigenti – delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico e delle prescrizioni previste dal presente Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, nonché, in generale, l’assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all’applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 231/2001, determina l’applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell’art. 7 Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni: i) multa, ii) sospensione dal lavoro e iii) risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L’accertamento di eventuali violazioni, nonché dell’inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all’Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l’assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell’art. 2103 cod. civ.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell’art. 2119 cod. civ.

Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza

L’inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza della Società - delle disposizioni e delle procedure indicate nel Modello adottato, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, e dei principi stabiliti nel Codice Etico, determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del giudice delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione accertata del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori, l’Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto.

In particolare, in caso di una violazione del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più amministratori, l’organo amministrativo, in relazione alla gravità della relazione rilevata, potrà procedere direttamente all’irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto o della revoca delle procure conferite.

L’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nei casi più gravi, potrà adottare le misure sanzionatorie più gravi, quali a titolo esemplificativo, la sospensione temporanea dalla carica o la revoca della stessa.

Misure nei confronti dei Sindaci

Nel caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di amministrazione, i quali, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla Legge.

Misure nei confronti degli apicali

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza dei sottoposti gravante sugli apicali comporterà, da parte della Società, l'assunzione delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, al ruolo e responsabilità dell'apicale medesimo.

Soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali

La violazione delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali, commerciali o accordi di partnership con la Società, potrà determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ovvero il diritto di recesso dal medesimo fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

Misure in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante e verso chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate

Il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2bis del D.Lgs. 231/2001, prevede sanzioni da applicare nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e, in particolare:

- nei confronti dei membri dell'OdV, la violazione di tali misure, è causa di revoca; possono applicarsi altresì le sanzioni richiamate nei precedenti paragrafi laddove applicabili; il processo di accertamento della violazione e decisione rispetto alla sanzione da applicare è in capo al Consiglio di amministrazione;
- nei confronti di altri soggetti, la violazione di tali misure comporta l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti paragrafi.

Le sanzioni sopra richiamate sono altresì applicate nei confronti di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa.

5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Costituisce responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Società, l'aggiornamento, l'adeguamento e qualsiasi altra modifica del Modello conseguente a:

- significative violazioni delle previsioni del Modello;
- identificazione di nuove attività sensibili, connesse all'avvio di nuove attività da parte della Società, o variazioni di quelle precedentemente individuate;
- mutamenti dell'assetto organizzativo della Società;
- identificazione di possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza a seguito delle periodiche attività di verifica e monitoraggio;
- modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett.a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- variazioni e elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrata l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle Direzioni aziendali competenti, che curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento delle procedure esistenti e dell'implementazione di nuove.

6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, BCUBE ha definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la Corporate HR e con i responsabili delle Direzioni aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

In relazione alla comunicazione del Modello, la Società si impegna a:

- diffondere il Modello nel contesto aziendale attraverso la pubblicazione sulla intranet aziendale e/o con qualsiasi altro strumento ritenuto idoneo;
- predisporre una comunicazione destinata a tutto il personale avente qualifica di impiegato, quadro o dirigente.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. A tal fine la Società si

impegna a organizzare specifici incontri formativi, anche con il coinvolgimento del Top Management e delle Direzioni Aziendali, nell'ambito dei quali illustrare il D.Lgs. 231/2001 e il Modello adottato.

Le attività di comunicazione iniziale e di formazione periodica al personale aziendale sarà documentata a cura dell'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la Corporate HR.

7. VERIFICHE PERIODICHE DEL MODELLO

L'attività di vigilanza svolta continuativamente dall'Organismo per: a) verificare l'effettività del Modello (vale a dire, la coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello medesimo), b) effettuare la valutazione periodica dell'adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, delle procedure codificate che disciplinano le attività a rischio e c) segnalare la necessità di procedere agli opportuni aggiornamenti del Modello, si concretizza, *in primis*, nel Programma delle verifiche dell'OdV, approvato annualmente dall'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di controllo è atto a:

- assicurare che le modalità operative soddisfino le prescrizioni del Modello e le vigenti disposizioni di legge;
- individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive;
- sviluppare, in azienda, la cultura del controllo, anche al fine di supportare al meglio eventuali visite ispettive da parte di altri soggetti deputati, a diverso titolo, ad attività di verifica.

A tal fine, tale attività di controllo viene effettuata dall'OdV attraverso:

- a) il flusso di informazioni;
- b) verifiche periodiche mirate sulle "attività sensibili" ("Piano di lavoro");
- c) riunioni con personale chiave dell'impresa o con alcuni partner, consulenti o agenti.

Le verifiche interne sono gestite dall'Organismo di Vigilanza. Per lo svolgimento delle attività di verifica pianificate l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione di personale di altre funzioni, non coinvolte nelle attività verificate, con specifiche competenze, o di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza dovrà curare, mediante appositi archivi (cartacei o informatici), la tenuta della documentazione, l'aggiornamento dei file e la coerenza delle procedure seguite nel corso del tempo, nonché la trasmissione della documentazione rilevante agli altri Organi Sociali interessati.

Il "Piano di Lavoro" copre un anno e indica per ogni attività controllata:

- la periodicità dell'effettuazione delle verifiche;
- la selezione del campione;
- i flussi di informazione (flusso informativo dello staff operativo all'OdV) definito per ogni controllo effettuato;
- l'attivazione di azioni formative (attività di risoluzione delle carenze procedurali e/o informative) per ogni anomalia riscontrata.

Le aree aziendali da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- rischio ex D. Lgs. 231/2001, in relazione agli esiti della mappatura delle attività sensibili;
- valutazione dei controlli operativi esistenti;
- risultanze di audit precedenti.

Controlli straordinari vengono pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo, o nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque ogni qualvolta l'OdV decida di attuare controlli occasionali *ad hoc*.

Per facilitare le verifiche periodiche sull'efficacia e l'aggiornamento del Modello da parte dell'OdV, si richiede la collaborazione di volta in volta delle diverse funzioni aziendali.

Tutte le funzioni aziendali dovranno, pertanto, supportare al massimo l'efficiente svolgimento dell'attività di controllo, inclusi i referenti interni che gestiscono il rapporto con consulenti e partner commerciali e sono a loro volta tenute a documentare adeguatamente l'attività svolta.

I risultati dei controlli sono sempre verbalizzati e trasmessi secondo la modalità e periodicità del reporting previsti.

La Società considera i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello. Pertanto, anche al fine di garantire l'effettiva attuazione del Modello, i riscontri delle verifiche attinenti all'adeguatezza ed effettiva attuazione del Modello vengono discussi nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza e fanno scattare, ove pertinente, il Sistema Disciplinare descritto nel presente Modello.